

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

MARTEDÌ 24 MAGGIO 1966

(82^a seduta, in sede redigente)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra » (249) (D'iniziativa dei senatori Palermo ed altri); « Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra » (263) (D'iniziativa dei senatori Tibaldi ed altri); « Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra » (565) (D'iniziativa dei senatori Barbaro ed altri); « Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra » (794) (D'iniziativa dei senatori Bonaldi ed altri); « Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra » (867) (D'iniziativa dei senatori Angelilli ed altri); « Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra » (868) (D'iniziativa del senatore Schietroma); « Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra » (869) (D'iniziativa dei senatori Bernardinetti ed altri); « Provvedimenti in favore delle pensioni di guerra indirette » (944) (D'iniziativa dei senatori Bernardinetti ed altri); « Modifiche alla legge 9 novembre 1961, n. 1240, recante integrazioni e modificazioni della legislazione pen-

sionistica di guerra » (983) (D'iniziativa dei senatori Garlato ed altri) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 1462, 1472, 1475, 1476, 1481, 1482 1484, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490
AGRIMI, Sottosegretario di Stato per il tesoro 1489
ANGELILLI 1464
ARTOM 1467, 1470, 1471
BERTOLI 1466, 1469
BRACCESI, Sottosegretario di Stato per il tesoro	. 1463, 1465, 1466, 1471, 1474, 1475, 1481 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490
CONTI 1467
FORTUNATI 1466, 1471, 1472
GIGLIOTTI 1463, 1465
LO GIUDICE	1467, 1468, 1471, 1472, 1474, 1475, 1481
MAIER 1466
MACCARRONE 1467
MARTINELLI	. . 1468, 1469, 1474, 1478, 1480, 1481
PARRI	1468, 1469, 1475, 1477, 1479, 1480, 1486, 1487
PELLEGRINO 1482, 1486, 1488, 1489, 1490
SALARI 1469, 1472
SALERNI, relatore	. 1467, 1474, 1475, 1478, 1479 1480, 1481, 1482, 1484, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490
TRABUCCHI, relatore	1462, 1463, 1464, 1471, 1473 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1480, 1481 1482, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Artom, Bertoli, Bertone, Bonacina, Cenini, Conti, De Luca Angelo, Ferreri, Fortunati, Franza, Gigliotti, Lo Giudice, Maccarrone, Maier, Martinelli, Militerni, Parri, Pellegrino, Pesenti, Salari, Salerni, Stefanelli e Trabucchi.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Pecoraro è sostituito dal senatore Angelilli.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per il tesoro Agrimi e Braccesi.

P E L L E G R I N O, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione in sede redigente e rinvio dei disegni di legge: « Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra » (249), d'iniziativa dei senatori Palermo ed altri; « Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra » (263), d'iniziativa dei senatori Tibaldi ed altri; « Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra » (565), d'iniziativa dei senatori Barbaro ed altri; « Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra » (794), d'iniziativa dei senatori Bonaldi ed altri; « Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra » (867), d'iniziativa dei senatori Angelilli ed altri; « Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra » (868), d'iniziativa del senatore Schietroma; « Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra » (869), d'iniziativa dei senatori Bernardinetti ed altri; « Provvedimenti in favore delle pensioni di guerra indirette » (944), d'iniziativa dei senatori Bernardinetti ed altri; « Modifiche alla legge 9 novembre 1961, n. 1240, recante integrazioni e modificazioni della legislazione pensionistica di guerra » (983), d'iniziativa dei senatori Garlato ed altri

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca l'esame in sede redigente dei seguenti disegni di legge:

« Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra », d'iniziativa dei se-

natori Palermo, Bera, De Luca Luca, Fiore, Gigliotti, Scarpino, Vergani e Vidali; « Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra », d'iniziativa dei senatori Tibaldi, Tolloy e Parri; « Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra », d'iniziativa dei senatori Barbaro, Nencioni, Cremisini, Crollanza, Ferretti, Franza, Fiorentino, Gray, Grimaldi, Latanza, Lessona, Maggio, Pace, Picardo, Pinna, Ponte e Turchi; « Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra », d'iniziativa dei senatori Bonaldi, Bergamasco, Trimarchi e Veronesi, Artom e Bosso; « Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra », d'iniziativa dei senatori Angelilli, Carelli, Conti, Zampieri e Forma; « Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra », d'iniziativa del senatore Schietroma; « Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra », d'iniziativa dei senatori Bernardinetti, Carelli, Zaccari, De Luca Angelo, Martinelli e Trabucchi; « Provvedimenti in favore delle pensioni di guerra indirette », d'iniziativa dei senatori Bernardinetti, Martinelli, Trabucchi, Braccesi, Cenini, Conti, De Luca Angelo, Lo Giudice, Magliano Giuseppe, Maier, Militerni, Parri, Pecoraro, Salari e Zaccari; « Modifiche alla legge 9 novembre 1961, n. 1240, recante integrazioni e modificazioni della legislazione pensionistica di guerra », d'iniziativa dei senatori Garlato, De Unterrichter, Vecellio, Rosati, De Luca Angelo e Giraudo.

Data l'identità della materia dei disegni di legge, propongo che la discussione generale di essi avvenga congiuntamente.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Dichiaro, pertanto, aperta la discussione generale.

T R A B U C C H I, relatore. Onorevoli colleghi, abbiamo oggi sottoposti al nostro esame nove disegni di legge d'iniziativa parlamentare concernenti il riordinamento della legislazione pensionistica di guerra. Io ho preparato con l'aiuto degli uffici un prospetto comparativo dei vari testi, nonchè

un commento sui singoli articoli che giunge a comprendere tutto il titolo II; gli stampati sono già stati distribuiti, e spero possa esserlo quanto prima anche il commento ai titoli III e IV, che ho già consegnato. Tra poco sarà poi pronto anche il commento al titolo V, con il quale termina la parte normativa, iniziandosi dal titolo VI la parte procedurale. Naturalmente, la prima è la più impegnativa, e con il titolo II si renderà necessario l'esame delle tabelle; quanto meno di quelle relative alle infermità.

Se, quindi, i colleghi sono d'accordo, inizierei l'esame dall'articolo 1 dei vari progetti, con le modifiche già proposte o da proporre alla legge vigente. Debbo però dire, in proposito, che le posizioni normative odierne non sono molto diverse dalle precedenti. Le questioni assumono invece un aspetto assai più ponderoso sotto il profilo economico.

Naturalmente, nel riprendere il discorso dall'inizio, ci muoviamo sulla base di una speranza: quella che si possano, ad un certo momento, approvare con un fondamento — cioè disponendo della copertura — anche le norme concernenti i miglioramenti economici. In caso contrario, daremmo molto poco agli interessati, non rappresentando, come ho detto, la parte normativa nulla di particolarmente nuovo. Troveremo delle proposte di miglioramento nei riguardi degli orfani, nonchè nelle questioni riguardanti i cumuli; ma l'impostazione generale rimane pressochè immutata.

Detto questo, se la Commissione è d'accordo, potremmo iniziare l'esame dell'articolo 1.

G I G L I O T T I. Riterrei opportuno ascoltare prima il rappresentante del Governo.

B R A C C E S I, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Vorrei fare qualche osservazione, poichè dall'esame dei vari provvedimenti, nonchè dalle considerazioni che ho potuto trarre dallo studio elaborato dalla Commissione appositamente istituita nel novembre 1964 con decreto del Presidente del Consiglio, ho potuto rilevare la neces-

sità di alcuni rilievi sia sulla parte normativa che sulla parte finanziaria della questione. Ma debbo ad ogni altra dichiarazione far precedere l'avvertimento che attualmente nessuna indicazione è apparsa circa il reperimento dei fondi necessari alla copertura della maggiore spesa comportata dal provvedimento; il che non toglie che esista tutta la buona volontà di andare innanzi nell'elaborazione del nuovo testo, in attesa che i mezzi possano essere trovati. In relazione, poi, alla disponibilità finanziaria, si opereranno delle scelte prioritarie, tenuto conto delle necessità più pressanti.

Desidero ricordare a me stesso che quello in discussione sarebbe il terzo riordinamento della legislazione pensionistica di guerra, dopo quelli del 1923 e del 1950, mentre nel frattempo si è avuta una miriade di provvedimenti in materia, tanto di carattere normativo quanto di carattere economico. I disegni di legge oggi al nostro esame sono quasi uniformi...

T R A B U C C H I, *relatore*. . . meno il provvedimento d'iniziativa dei senatori Bernardinetti ed altri.

B R A C C E S I, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. . . comunque il criterio ispiratore è unico, ed è quello voluto o suggerito dalle organizzazioni delle categorie interessate. Questa è la prima constatazione da fare; la seconda è che la Commissione nominata dal Presidente del Consiglio, dal 1964 con un lavoro di un anno e mezzo circa, ha cercato di trarre il meglio dai progetti stessi, respingendo certe innovazioni che avrebbero potuto turbare l'ordine, non solo, della pensionistica di guerra — che, sia pure attraverso tanti provvedimenti, ha finora mantenuto indubbiamente una certa configurazione — ma, in certi casi, anche della pensionistica generale. Non ho potuto portare con me la bozza del testo elaborato dalla Commissione, essendo questo soltanto un documento ufficioso che non ha subito l'esame degli uffici legislativi del Ministero nè tanto meno è stato sottoposto ai vari dicasteri per il necessario concerto. Posso comunque dire che la Commissione si è fermata di fronte alle pro-

poste di carattere economico, accettando invece senz'altro alcuni principi normativi di notevole importanza.

Dichiaro anche, per doverosa precisione, che dal momento in cui ho assunto il mio incarico attuale ho addirittura assillato lo onorevole Ministro del tesoro perchè fossero reperiti, direttamente o indirettamente, dei mezzi finanziari anche modesti perchè nel discutere le proposte, la Commissione potesse orientarsi nel modo migliore. Ciò non è stato possibile ed il Ministro stesso si è dichiarato veramente dispiaciuto, non avendo alcun motivo per non andare incontro alle richieste di queste benemerite categorie del nostro Paese, specialmente in quest'anno di notevoli avvenimenti politici. Mi ha confermato quanto dichiarato nel dicembre 1965 al Senato, e cioè che fino alla compilazione del bilancio per il 1967 non avrebbe assolutamente potuto indicare quale somma avrebbe potuto essere posta a disposizione di quelli che anch'egli ritiene debbano essere considerati i cittadini prediletti dello Stato. Tutto questo ho dovuto ripeterlo agli interessati, scusandomi con loro, anche in una riunione recentemente tenutasi a Pistoia.

È inutile che dica ora quale è la base delle norme presentate e delle richieste fatte: notevoli miglioramenti economici, nuovi criteri di classificazione delle varie invalidità per la valutazione della conseguente riduzione della capacità lavorativa e della raccolta e coordinamento delle varie disposizioni vigenti.

Passerei, pertanto, rapidamente ad esporre le mie osservazioni essenziali su questo provvedimento, tenendo per base il disegno di legge presentato dal senatore Palermo perchè — a parte il fatto che è stato presentato per primo — mi sembra sia quello che risponde più specificamente alle richieste delle categorie interessate.

Si può, per esempio, osservare che l'articolo 4 di tale proposta concede la possibilità di poter fare ricorsi giurisdizionali alla Corte dei conti contro il diniego da parte dell'autorità militare del nulla osta per il riconoscimento del periodo di prigionia. La cosa in sé non sarebbe eccezionale, ma se si comincia a chiedere il parere della Corte dei conti per questioni iniziali, questo organo che è già

operato nel suo lavoro, lo diventerebbe ancora di più. Del resto, il diniego di nulla osta, come atto a se stante, è sempre impugnabile, in base ai principi generali, presso il Consiglio di Stato.

Passando all'articolo 6, osservo che è stata introdotta un'importante innovazione addossando l'onere della prova a carico dell'Amministrazione per l'adozione di provvedimenti di diniego nei casi di invalidità attribuibili ai comuni fattori etiologici.

Altre osservazioni desidererei fare, ma se la Commissione preferisce procedere all'esame del provvedimento articolo per articolo, non ho nulla da obiettare; soltanto ho il dovere di far presente che al primo articolo per il quale anche una variazione della normativa potrebbe far presumere un aumento d'onere ci dovremo fermare per mancanza delle disponibilità finanziarie.

Ora, il mio scopo non è quello di bloccare l'esame del provvedimento, bensì quello di dare a tutti la sensazione di quali sono le difficoltà che esso comporta.

A N G E L I L L I . Ho preso atto delle osservazioni fatte dall'onorevole Sottosegretario e devo dire che esse mi addolorano, in quanto egli ha sempre sostenuto l'esigenza di un aggiornamento, anche dal punto di vista economico, delle pensioni di guerra; pertanto ritenevo che la sua opera come Sottosegretario avrebbe portato ad un altro risultato.

Sono d'accordo con le proposte fatte dal relatore e mi auguro che il Governo conceda per lo meno un acconto.

Per quanto concerne, poi, il prosieguo dei nostri lavori, sono del parere di esaminare il provvedimento articolo per articolo, accantonando, magari, l'articolo 1, se per esso l'onorevole Sottosegretario pone una questione pregiudiziale.

T R A B U C C H I , relatore. Penso che possiamo senz'altro procedere all'esame dei vari articoli; però vorrei chiedere all'onorevole Sottosegretario se ci consente di richiamare i lavori della Commissione ministeriale su tale materia; questo perchè, per esempio, negli articoli 1, 2, 3 e 4 — in particolare negli articoli 1 e 2 — del provvedimento in esame vi è un'elencazione degli aventi diritto,

mentre sappiamo che la Commissione ministeriale ha proposto modifiche, aggiunte, ma soprattutto ha proposto una certa sistemazione: mettere, innanzitutto, i militari veri e propri e, dopo, tutti gli assimilati ai militari, cioè le crocerossine, i partigiani, gli ex militari dell'impero austro-ungarico e molti altri. Ora, se il Ministro ci consente di prendere in considerazione quello che è stato l'elaborato della Commissione ministeriale, si potrebbe procedere più rapidamente.

Comunque, indipendentemente da questo, possiamo senz'altro procedere all'esame dei vari articoli, per lo meno dei primi 12, che non prevedono la necessità di particolari coperture finanziarie, pur essendo stata introdotta l'inversione dell'onere della prova all'articolo 6 e la possibilità di ricorso alla Corte dei conti, all'articolo 4.

B R A C C E S I, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Purtroppo devo dire che non sono autorizzato a comunicare il nuovo testo redatto o, per meglio dire, abbozzato dalla Commissione ministeriale.

G I G L I O T T I. Non posso fare a meno di deplorare che, ad oltre un anno dall'istituzione di questa Commissione ministeriale, i suoi lavori — che sono stati portati a termine — non siano stati ancora elaborati dal Governo, il quale non è in condizione, quindi, di presentare in questa sede i risultati di tali lavori.

Desidero, inoltre, ricordare che, in occasione della discussione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1966, il mio Gruppo presentò un emendamento inteso ad inserire nel fondo globale una certa somma per le pensioni di guerra. Il ministro Colombo, nel respingere tale emendamento, assunse, però, il preciso impegno di fare qualcosa di cospicuo in questa materia per il 1967 ed un impegno non preciso, ma con un certo affidamento, di fare il possibile per anticipare qualche cosa nel 1966.

Ora, io desidero sapere se quell'impegno preso dal ministro Colombo — ricordato anche nella passata seduta dal Presidente Parri e che risulta dai resoconti stenografici

— si intende mantenerlo o non si intende più mantenerlo, perchè, in base a quanto ha detto il sottosegretario Braccesi, sembrerebbe che saltino non solo le dichiarazioni che furono fatte per il 1966, ma anche quelle che furono fatte per il 1967.

B R A C C E S I, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. A questo punto mi corre l'obbligo di riassumere le dichiarazioni fatte dall'onorevole Colombo al Senato nella seduta del 2 dicembre 1965. Ecco: « Quanto alle proposte relative alla revisione delle pensioni di guerra e alla concessione di un assegno ai vecchi combattenti, ricordo che già da alcuni mesi è al lavoro presso il Ministero da lui diretto una Commissione presieduta dal sottosegretario Cappugi, con la partecipazione delle categorie interessate, allo scopo di studiare una revisione generale della materia delle pensioni di guerra, mediante una nuova classificazione delle categorie, nonchè la possibilità di un aumento delle pensioni stesse. Dai dati già disponibili, risulta peraltro che l'onere finanziario aggiuntivo derivante dalla riforma ammonterebbe ad alcune centinaia di miliardi e sarebbe quindi molto superiore a quello indicato nell'emendamento dei senatori Palermo ed altri. A ciò si aggiunge l'altro problema, non meno urgente, della rivalutazione delle pensioni indirette, la cui soluzione comporta anch'essa oneri molto rilevanti.

Aggiunge di aver avuto personalmente, in questi giorni, un incontro con i rappresentanti delle categorie interessate, ai quali ha assicurato che il Governo intende provvedere ad una soluzione organica dell'intero problema delle pensioni di guerra a decorrere dal bilancio 1967 e intende inoltre compiere ogni sforzo, in relazione all'auspicato miglioramento della situazione economica del Paese, per anticipare taluni miglioramenti delle pensioni anche nel 1966.

Dopo aver rilevato che occorrerà, a tale riguardo, operare una distinzione, dando la precedenza ai mutilati ed agli invalidi che non hanno alcuna possibilità di lavoro e sono privi di fonti di sostentamento e dopo aver fatto presente che, sempre in relazione al miglioramento della situazione economica

si vedrà se sia possibile prendere iniziative anche per quanto riguarda gli ex-combattenti, conclude affermando che è assai doloroso non poter far fronte con la desiderata sollecitudine ad esigenze che ragioni morali ed anche materiali imporrebbero di soddisfare ».

B E R T O L I . Da mesi non si fa altro che affermare che la situazione economica è migliorata. Quindi, la condizione fondamentale esiste.

B R A C C E S I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Scusatemi, ma poichè io sono ragioniere, il miglioramento lo vedo soltanto con le cifre scritte; e queste, per il momento, non mi consentono ancora di registrare tale miglioramento.

Devo, perciò, tornare a confermare che, nel 1967, per le pensioni di guerra, saranno adottate le relative disposizioni, secondo i criteri ricordati.

B E R T O L I . Anche se la situazione economica non migliora?

B R A C C E S I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Lei mi vuole mettere in imbarazzo!

Io le dico quello che le posso dire e nulla di più.

F O R T U N A T I . È necessario evitare equivoci di interpretazione: cosa vuol dire che nel 1967 per le pensioni di guerra saranno prese le disposizioni opportune? Vuol dire nel corso del 1967, oppure all'atto della compilazione del bilancio?

Io ho l'impressione che l'onorevole Sottosegretario, dicendo nel 1967, voglia praticamente intendere nel bilancio 1968.

Su questo punto desidero avere un chiarimento perchè le dichiarazioni del ministro Colombo erano diverse, cioè egli parlò di un anticipo nel corso del 1966 e di qualcosa di più cospicuo nella formazione del bilancio 1967.

B R A C C E S I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. A partire dal bilancio 1967.

F O R T U N A T I . E allora non potete asserire, fino a prova contraria, che non vi sono i mezzi. Noi siamo giunti, malgrado tutte le sentenze della Corte costituzionale, a sostenere che per quanto ci concerne e fin quando non si arriverà ad una nuova codificazione la norma dell'articolo 81 della Costituzione va intesa limitatamente all'anno in corso. Allora, se la soluzione organica deve venire dal bilancio 1967, gli impegni finanziari possono essere fissati a decorrere da tale data. Non vedo quale sia la preclusione. Se poi quella dichiarazione non andava intesa in tal senso ciò vorrebbe dire che ogni impegno andrebbe rimandato al bilancio 1968; ed in tal caso il discorso cambierebbe.

La mia domanda non era quindi accidentica ma sostanziale, e si riferiva a posizioni già assunte nei confronti di altri provvedimenti.

M A I E R . Le affermazioni del collega Fortunati mi sembra possano avere senz'altro un fondamento, per quanto si riferisce all'interpretazione da dare all'articolo 81 della Costituzione. Sta però di fatto che dobbiamo anche preoccuparci di ciò che avverrà nella compilazione del bilancio 1967. Come non vogliamo accettare una certa interpretazione dell'articolo 81, non possiamo neanche nasconderci dietro un'interpretazione che noi diamo sulla questione dei mezzi finanziari necessari.

Mi sembra che l'esposizione dell'onorevole Sottosegretario di Stato sia stata molto chiara. In fondo ci si trova nella seguente situazione: il Governo non potrebbe attuare le conclusioni cui porrebbe la Commissione, per l'assenza della copertura finanziaria, ragione per cui a noi non resta che esaminare le norme sottoposteci, elaborando un testo da tenere pronto in attesa che i mezzi necessari siano reperiti. Ma tutto questo, per la verità, appare alquanto strano, poichè seguendo tale strada la Commissione finanze e tesoro verrebbe ad essere trasformata in una Commissione di studio.

Detto questo, desidero richiamare ancora l'impegno, preso dalla Commissione nel

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

82ª SEDUTA (24 maggio 1966)

1964, di rivedere le norme concernenti le pensioni indirette di guerra, sia pure in misura modesta, cioè estendendo loro i modesti benefici accordati in quell'anno a favore delle pensioni dirette. Su questo punto debbo insistere, e desidero una risposta dal rappresentante del Governo; poichè se potessimo fare qualcosa per una categoria rimasta molto indietro, reperendo i pochi fondi necessari, avremmo almeno effettivamente avviato a soluzione il problema, e saremmo tra l'altro anche in armonia con le promesse del Ministro del tesoro circa le pensioni di guerra e la possibilità di fare qualcosa nel 1966.

A R T O M . Mi associo con tutto il cuore alle dichiarazioni del collega Maier.

C O N T I . Anch'io.

L O G I U D I C E . Ritorna in primo piano l'aspetto finanziario della questione. Indubbiamente l'aspetto economico è preminente, nessuno se lo nasconde; ma oltre a questo vi è anche il lato normativo. Vorrei allora avanzare una proposta concreta.

Il Sottosegretario di Stato, in ultima analisi, nel rileggerci le dichiarazioni del Ministro, ha confermato l'impegno del Governo: da esse, cioè, risulta a mio avviso chiaramente che i fondi sarebbero disponibili a partire dal 1° gennaio 1967. Cosa ci dice però oggi lo stesso rappresentante del Governo? Che poichè il tesoro non ha elaborato ancora lo schema di bilancio per tale anno — operazione che verrà effettuata nei prossimi mesi — oggi non è possibile sapere che cosa sarà complessivamente disponibile per questa materia. Ed allora, se teniamo conto di un impegno che del resto mi pare non possa essere qui nè smentito né mantenuto — e cioè quello relativo ad una esistenza effettiva dei fondi a partire dal 1° gennaio 1967 — se, d'altra parte, ci rendiamo conto della difficoltà presente oggi, ma non probabilmente tra quindici o venti giorni, di sapere qualcosa di più in proposito per quanto riguarda questo scorcio di bilancio 1966, mi sembra si possa iniziare subito la discussione della parte

normativa, seguendo l'articolato. Nel frattempo, preghiamo vivamente l'onorevole rappresentante del Governo perchè voglia accelerare questo esame preliminare del bilancio, in modo da fornirci al più presto delle notizie precise; poichè nella presente situazione spendere una parola di più per la parte finanziaria significherebbe solo perdere del tempo prezioso.

Esaminiamo dunque i primi dodici o quattordici articoli, assumendo nel contempo l'impegno preciso di arrivare al più presto alla parte finanziaria. Tra l'altro, dovremmo pregare il Ministro del tesoro di partecipare personalmente ai nostri lavori, soprattutto per evitare al Sottosegretario di Stato Braccisi, che ha sempre vissuto i nostri stessi problemi, il disagio di riferire delle risposte evasive, mentre noi dobbiamo sapere quali siano realmente le possibilità finanziarie; possibilità che la Commissione, nella sua saggezza, vedrebbe poi come utilizzare. Evitiamo di dare al Paese l'impressione che la nuova legge sia insabbiata in partenza, altrimenti creeremo dei malumori che mi paiono inopportuni.

S A L E R N I , *relatore*. Mi associo alle conclusioni del collega Lo Giudice, ritenendo anch'io indispensabile dare inizio a quel riordinamento della materia che le categorie interessate attendono da così lungo tempo e che non possiamo più rimandare.

A R T O M . L'opposizione liberale si associa alla proposta Lo Giudice.

M A C C A R R O N E . Se ho ben capito le osservazioni del collega Lo Giudice, debbo dire che esse non mi trovano concorde. Mi sembra infatti, in primo luogo, che il Governo dovrebbe sciogliere la riserva avanzata per il 1966. L'esercizio finanziario è già alla metà del suo corso, e quindi non vedo cosa si opponga alle relative valutazioni ed a una decisione sul destinare o meno allo scopo in questione una parte delle risorse di bilancio disponibili.

In secondo luogo, debbo dire che il lavoro della nostra Commissione dovrebbe procedere nel senso inverso a quello indi-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

82ª SEDUTA (24 maggio 1966)

cato dal collega Lo Giudice. Il Governo faccia pure le sue scelte, ma anche il Parlamento deve fare le proprie. Noi abbiamo dei disegni di legge che riguardano il riordinamento generale della pensionistica di guerra, sia dal punto di vista normativo che da quello finanziario, e non sappiamo quali saranno gli oneri poichè non sappiamo quali saranno le norme che approveremo. Ora, il Governo non può preventivamente vincolare il Parlamento all'esame di una legge sulla base delle presunte sue disponibilità o delle sue intenzioni per il 1966; per questo, sarei dell'avviso che la Commissione inizi e concluda al più presto il suo esame, sia per quanto riguarda la parte normativa sia per quanto riguarda la parte economica, stabilendo l'onere finanziario che dall'approvazione di questi disegni di legge deriverebbero a partire dal 1967. Il Governo farà poi le sue dichiarazioni, assumendosi da quel momento le sue responsabilità, su quella base. In caso contrario, ritarderemmo l'approvazione del provvedimento, e le disponibilità che il Governo ritiene di poter dedicare a questo settore verrebbero assorbite altrimenti; a parte l'urgenza delle questioni di merito che i titoli stessi dei disegni di legge sollevano.

Debbo, del resto, esprimere anch'io una preoccupazione per l'avvenire, cioè per il momento in cui potranno attuarsi i miglioramenti per le pensioni di guerra; preoccupazione che nasce dalla necessità, più volte definita preliminarmente dal Ministro del tesoro, di riassorbire in bilancio, nella parte delle spese correnti, le spese per la copertura delle quali si era dovuto ricorrere al mercato finanziario. In particolare, mi riferisco alla fiscalizzazione degli oneri sociali. Si sono già verificati quegli incrementi naturali delle entrate cui il ministro Colombo aveva accennato come l'eventualità su cui contare per un primo provvedimento da adottare nel 1966, onde soddisfare le necessità più urgenti? In caso affermativo, si potrebbe già sapere su quali disponibilità potrebbe far conto il tesoro.

P A R R I . Temo, però, che il Ministro del tesoro posponga queste necessità ad al-

tri impegni, per cui ritengo che la Commissione ed il Parlamento tutto dovrebbero chiedere al Governo di dare la precedenza alla soluzione dei problemi pensionistici, perchè il nostro punto di vista, onorevole Sottosegretario, è che i debiti morali dello Stato debbano avere la precedenza. Così, come gli altri debiti sono stati coperti, anche questi dovevano essere ugualmente pagati e se si potesse procedere secondo un criterio logico, dovremmo sospendere la discussione di questo provvedimento e farlo precedere da un provvedimento stralcio per le necessità più urgenti, con decorrenza dal 1º luglio.

Comunque, sarebbe importante poter sentire il ministro Colombo, ma non fra quindici giorni, come propone il senatore Lo Giudice, bensì subito.

L O G I U D I C E . Ho detto alla fine della discussione della parte normativa e non della parte finanziaria.

P A R R I . Abbiamo un debito ed un impegno con questa ampia categoria e credo che non sia conveniente prolungare questa situazione di incertezza sino alla fine della discussione della lunga e complessa parte normativa, di quella parte, cioè, che, secondo quanto ha detto il senatore Trabucchi, incide meno sull'aspetto finanziario.

Proporrei, pertanto, prima ancora di affrontare l'esame della parte normativa del provvedimento, che il ministro Colombo venga in Commissione per dirci chiaramente in che misura si intende mantenere l'impegno assunto.

Per le esigenze più urgenti, anzi, ritengo che l'impegno possa essere senz'altro mantenuto.

M A R T I N E L L I . Ho sentito fare un richiamo da parte del Presidente Parri alla possibilità di una stima dell'entrata effettivamente accertata in questi mesi, per metterla a confronto con la previsione e per valutare se già esista un margine, eventualmente da acquisire con una nota di variazione, per una copertura della spesa da destinare alle pensioni.

Proprio ieri i giornali — almeno io l'ho letto ieri — hanno recato i dati di aprile, i quali erano accompagnati da un commento, evidentemente ispirato dal Ministero delle finanze, nel quale era detto con chiarezza che l'accertamento a tutto aprile era lievemente inferiore alla rata delle entrate, stimate per un terzo.

B E R T O L I . Bisogna tenere conto della stagionalità.

M A R T I N E L L I . Parlerò anche di questo.

Da questi dati risulta che l'entrata in questo periodo è stata di 1.660 miliardi. La previsione per il 1966 era di 6.675 miliardi; ora, dividendo questa cifra per quattro, il risultato è di 1.669 miliardi, per cui, grosso modo, vi sarebbe stata una minore entrata rispetto alla previsione di circa 9 miliardi. Però, come diceva giustamente il senatore Bertoli, non tutte le partite sono divisibili ugualmente per mesi, ma, in proposito, viene effettuato un particolare conteggio.

Il Ministro delle finanze — qui sono presenti due ex Ministri delle finanze che possono confermare quanto dico — verso il 6 o 7 del mese riceve uno stampato in base al quale è tecnicamente in grado di dire — e come lui è in grado di dirlo anche il Ministro del tesoro — quale è stato il gettito delle entrate nel mese precedente; però dubito che, in un momento in cui la situazione finanziaria presenta delle oscillazioni e l'imposta generale sull'entrata da ben tre mesi ha un andamento incerto, il Ministro del tesoro ritenga politicamente opportuno dire: « Oggi vedo questo margine ».

Ecco perchè, senatore Parri, per concludere, io reputo che la sua richiesta, anche se metodologicamente si inquadra benissimo nella serietà dei nostri lavori, di fatto ci porti ad una dichiarazione del Ministro del tesoro di questo tenore: « Non mi sento a tutt'oggi di affermare con sicurezza che c'è una maggiore entrata da acquisire al bilancio ».

P A R R I . Per le imposte dirette c'è una linea continua che fin da adesso si può prevedere dove porterà alla fine dell'anno.

B E R T O L I . Desidero fare un'osservazione brevissima a sostegno delle considerazioni svolte dal senatore Maccarrone circa il fatto che la Commissione non può accettare il principio di subordinare l'esame di tutta la parte economica e finanziaria del disegno di legge alle disponibilità di cui il Ministro del tesoro riterrà di disporre per il 1967, e questo, oltre che per le ragioni già esposte dal senatore Maccarrone, anche per un altro motivo: perchè noi variamo una legge che non deve aver valore soltanto per il 1967, ma per moltissimi anni, almeno ce lo auguriamo. Pertanto, come è possibile commisurare il contenuto di questo provvedimento unicamente alle disponibilità finanziarie che si avranno nel 1967? Ritengo che questa sia una cosa assurda ed inaccettabile.

Possiamo dire soltanto che, in base alle disponibilità finanziarie, vedremo se è possibile applicare questo provvedimento tutto nel 1967 oppure parte nel 1967 e parte negli anni successivi; fermo restando, comunque, il principio fondamentale che il disegno di legge debba essere esaminato nel suo complesso.

S A L A R I . Il senatore Parri si è fermato sui valori morali di questo disegno di legge, affermando giustamente che lo Stato deve assolvere questi compiti con precedenza assoluta su tutti gli altri. Ritengo di dover aggiungere a queste validissime osservazioni, altre considerazioni.

A mio avviso, un disegno di legge non può essere diviso in due parti e discusso in due volte, l'una indipendentemente dall'altra: la parte normativa è strettamente connessa a quella finanziaria, perchè un testo di legge è un tutto omogeneo; non si può, secondo il mio parere, distinguere la parte economico-finanziaria da quella normativa ed esaminare l'una indipendentemente dall'altra. Si propone di sospendere la parte finanziaria ed esaminare solo quella normativa, ma, come si fa? Ci saranno indubbiamente delle connessioni, dei legami tra la prima e la seconda, per cui compiuto un lavoro, all'ultimo momento, ci si troverà di fronte alla necessità di vedere anche l'altra parte. Questo dal punto di vista metodologico.

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)82^a SEDUTA (24 maggio 1966)

Vi è, inoltre, da considerare anche il punto di vista, sostanziale, nel senso che lo Stato, il Governo in questa circostanza, ci deve dire preventivamente quello di cui può disporre, quello che intende devolvere al soddisfacimento di queste esigenze. È per questa ragione che ritengo di poter tranquillamente, con molta sincerità, affermare che il Ministro del tesoro dovrebbe, prima che noi ci addentriamo nell'esame del disegno di legge, dirci che cosa intende fare, quale somma intende devolvere a queste esigenze sul prossimo bilancio. Perché, onorevoli colleghi, noi oggi dovremmo esigere dal Governo che ci chiarisca quello che intende dare per le pensioni dirette; poi ci sarà il problema delle pensioni indirette. Ieri sera abbiamo sentito il Ministro del tesoro affermare che si impegnava con il prossimo bilancio ad effettuare stanziamenti per i danneggiati dal terremoto dell'Irpinia; pochi giorni fa il Ministro del lavoro ha assicurato che presenterà un disegno di legge per gli assegni familiari alle categorie agricole, dal 1° gennaio 1957. Ora, mi sembra che questa Commissione non debba e possa andare avanti in questo modo: oggi esaminiamo questo provvedimento e poi il Governo ci dirà; poi esaminiamo la questione degli assegni familiari con la 10^a Commissione, e poi il Governo ci dirà! Non è possibile andare avanti così a lampi in una situazione oscura! Occorre sapere qual è la situazione e poi si potrà inserire in essa ogni singolo problema a seconda di quello che la situazione offre; altrimenti, avverrà che ogni quindici o venti giorni la Commissione finanze e tesoro approva una spesa, senza sapere come questa spesa sarà coperta. Il Governo almeno sa quale potrà essere la situazione del prossimo bilancio, ma noi no, e sarebbe bene che lo sapessimo anche noi!

Ritengo che sia opportuno, indispensabile, pregiudiziale sapere che cosa il Governo intende fare di questo provvedimento, di ciò che può porre a disposizione di queste categorie, perchè — ripeto — questo problema non può essere esaminato separatamente; già il Governo si è impegnato per altre categorie e noi intendiamo sapere co-

me intende affrontare l'insieme di questi provvedimenti.

A R T O M . Avevo dichiarato di associarmi alla proposta Lo Giudice ed avevo accentuato il fatto che la mia adesione veniva da un gruppo di opposizione. Dopo la discussione che è avvenuta, desidero riconfermare questa presa di posizione.

È stato rimproverato da varie parti alla nostra Commissione di perdere molto tempo in discussioni preliminari, senza affrontare il lavoro concreto. A mio avviso, questo è uno dei casi tipici in cui, dovendo affrontare in sede redigente, cioè con una procedura particolarmente eccezionale, un lavoro di questa mole, noi dobbiamo avere il coraggio di entrare nel merito a discutere su posizioni precise. Vi è indubbiamente una incertezza finanziaria dalla quale dipende in gran parte il provvedimento; ma esso è completamente subordinato a questioni finanziarie, anzi oserei dire che vi è una parte di esso che è preliminare e vi è una certa parte delle decisioni che saranno prese in merito all'articolo primo, che condiziona la stessa ripartizione delle somme che saranno messe a disposizione. Quindi rinnovo la mia piena adesione alla proposta Lo Giudice, che faccio mia, e chiedo che si proceda nei lavori.

Noi riconosciamo l'importanza, l'efficacia e la serietà delle osservazioni fatte dal senatore Parri, ma per questo noi dobbiamo pregare il Sottosegretario Braccisi di dire al Ministro di affrettarsi a comunicare le sue conclusioni e prendere le sue decisioni nel più breve tempo possibile; non per questo, però, ciò deve costituire un ritardo, una remora allo svolgimento del nostro lavoro.

Si sta facendo — ripeto — una grave accusa, da varie parti, alla maggioranza e al Governo: quella di insabbiare il provvedimento. È stato fatto un rimprovero anche alle opposizioni: « per volere di più, si finisce materialmente con l'insabbiare questo provvedimento! ». Ebbene, dobbiamo dare prova di serietà affrontando la sostanza del disegno di legge e tralasciando quella che è vana accademia!

F O R T U N A T I . Ho ascoltato con estremo interesse le dichiarazioni del collega Artom. Il collega Artom, però, non era presente, assieme al senatore Martinelli, alla riunione di alcuni mesi fa, perchè se fosse stato presente e poi fosse sceso in mezzo ai mutilati, come ho fatto io quel giorno, probabilmente non avrebbe fatto questa dichiarazione romantica!

A R T O M . Sono sceso anch'io, ed è proprio per questa ragione che sono qui a parlare!

F O R T U N A T I . No, perchè purtroppo, all'inizio, sono uscito solo io e mi sono trovato da solo in mezzo alla sara-banda! Lei è sceso quando gli animi si erano già calmati!

Quindi, se fosse stato in mezzo ai mutilati, si sarebbe reso conto che questa gente non chiede quello che lei vuole sia fatto subito. E allora, serietà per serietà, senatore Artom, o noi diciamo ai mutilati e agli invalidi e ai pensionati diretti che vogliamo migliorare la loro situazione oppure diciamo che non vogliamo farlo! Questa è la serietà e non quella di dire: mettiamoci a lavorare per non cambiare niente!

A R T O M . Ma non ho alcuna intenzione di non cambiare niente. Io dico che il titolo primo deve essere discusso.

F O R T U N A T I . Se accetta che in un Parlamento moderno l'attività legislativa sia subordinata alla decisione del Ministro del tesoro... Questo è il punto di fondo da chiarire una volta per sempre!

A R T O M . Fuori da ogni discussione sentimentale, ragionando seriamente, noi ci troviamo a dover discutere questo provvedimento...

F O R T U N A T I . Oggi va lei a dire ai delegati che discutiamo la parte normativa e che la parte finanziaria è lasciata in sospeso in attesa delle conclusioni del Ministro?

A R T O M . Cominciamo a lavorare per fare qualcosa che dovremo fare in ogni caso, così guadagneremo del tempo!

Io vado a dire ai mutilati che si cerca di insabbiare il provvedimento tentando di ritardarne l'esame!

T R A B U C C H I , *relatore*. Io direi di cominciare a lavorare. Esaminiamo l'articolo 1, poi, quando saremo arrivati ad un certo punto della discussione, allora vedremo il da farsi. Non cominciamo ad inquietarci ancora prima di vedere quello che succederà!

F O R T U N A T I . Lo sa anche lei, senatore Trabucchi, come stanno effettivamente le cose: perchè dobbiamo prenderci in giro?

L O G I U D I C E . Discutere l'articolo 1 significa prenderci in giro?

F O R T U N A T I . Allora non avete ascoltato ciò che ha dichiarato il Sottosegretario Braccesi! Egli ha detto: se volete discutere, cominciamo pure, ma badate, che discutiamo a vuoto!

B R A C C E S I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Visto che gli spiriti si sono calmati, desidero fare alcune precisazioni. Il Ministero del tesoro in effetti prepara il bilancio, ma chi decide la spesa è il Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro non può nemmeno dire: di queste nostre entrate non destinate a coprire le spese obbligatorie, una parte la destino a questo e una parte a quest'altro, perchè chi fa la scelta definitiva dei provvedimenti finanziari è il Consiglio dei ministri. Quindi, anche se il Ministro del tesoro venisse qui, non potrebbe dire: 200 miliardi vengono destinati a questo provvedimento, perchè — ripeto — chi stabilisce l'impegno di spesa e la scelta definitiva della spesa in relazione alle esigenze del Paese è il Consiglio dei ministri.

Si dice che in questo modo il Parlamento è esautorato. No, il Parlamento non è esautorato perchè può proporre anche una

maggiore spesa, trovando la necessaria copertura. Naturalmente si rende opportuno anche lì che il Consiglio dei ministri, valutando la situazione economica, possa stabilire se le maggiori entrate o le maggiori imposizioni sono giovevoli o meno all'economia nazionale.

Vi dirò, a questo punto, che le entrate del 1966 fino a questo momento non hanno dato un incremento tale da far sperare che esso possa essere in qualche modo utilizzato anche per questa spesa; se entro il 30 giugno, cioè se per il primo semestre si vedrà un miglioramento delle entrate, allora potremo far valere la nostra volontà di dare la priorità all'accoglimento delle richieste degli invalidi di guerra. Tuttavia, se ci saranno delle priorità maggiori, sarà il Consiglio dei ministri a stabilirlo, sarà il Parlamento che lo stabilirà, ma di fronte ad un ragionamento convinto. Se domani, supponiamo, ci si trovasse di fronte ad una massa di disoccupati, se un provvedimento di impiego di maggiori entrate per dare un modesto lavoro a questi disoccupati abbia carattere di preminenza di fronte all'aumento delle pensioni ai mutilati e agli invalidi, sarà una scelta che farà il Governo nella sua visione di politica generale: noi la seguiremo o meno, la criticheremo o meno, ma questa è la concezione della vita parlamentare in un Paese moderno!

F O R T U N A T I . Lei mette sempre prima l'esecutivo! Saremo in due a scegliere, o sarà sempre l'esecutivo? Questo è il punto da chiarire!

S A L A R I . No, il Sottosegretario Braccesi ha detto: anche il Parlamento sceglie!

L O G I U D I C E . Il Parlamento può approvare o no, ma spetta al Governo di fare la sua scelta.

F O R T U N A T I . Ma se il Governo non opera le scelte!

P R E S I D E N T E . Questo non significa lavorare proficuamente. Con queste discussioni non si conclude niente!

Vorrei pregare la Commissione di avere presente l'ordine dei lavori che la Commissione stessa all'unanimità ha stabilito e fissato nel corso della penultima seduta. Do lettura del verbale della seduta del 17 maggio 1966:

« Il senatore Martinelli propone che nella prossima seduta, da tenersi martedì 24 maggio, si dia inizio concretamente alla discussione dei disegni di legge relativi alle pensioni di guerra. Il senatore Gigliotti, associandosi a tale proposta, chiede anche che la Commissione si impegni, una volta iniziata la discussione, a condurla a termine senza altri rilevanti rinvii. Il senatore Trabucchi, relatore assieme al senatore Salerni su tali disegni di legge, si sofferma sulle difficoltà che si oppongono ad una rapida conclusione dell'esame dei provvedimenti in oggetto, osservando peraltro che, se la Commissione si impegnasse a dedicare apposite sedute all'argomento, si potrebbe giungere ad una conclusione dei lavori, in sede di Commissione, prima delle vacanze estive. Il senatore Lo Giudice, dichiaratosi d'accordo con la proposta del senatore Martinelli, conclude il suo intervento dichiarando che, se il Governo ritiene di non poter risolvere la questione per motivi finanziari, potrà esso stesso chiedere un rinvio.

A tali considerazioni si associano i senatori Martinelli, Militerni, Gigliotti, Angelo De Luca e Parri.

Il Presidente, rilevato l'accordo della Commissione, dichiara che nella seduta di martedì 24 maggio sarà iniziato l'esame dei disegni di legge concernenti il riordinamento della legislazione pensionistica di guerra, con l'intesa di portarlo a termine con sollecitudine, eventualmente tenendo apposite sedute supplementari ».

Ora, io ritengo che provvedere a questa situazione con progetti o con idee o con dei disegni di legge spezzettati, non significhi affatto concorrere al buon fine dell'opera che dobbiamo compiere e a cui tendiamo. Noi non possiamo e non dovremmo, anche per serietà, andare contro ciò che noi stessi abbiamo deliberato all'unani-

mità. Pertanto, prendiamo in esame il disegno di legge; se sorgeranno delle difficoltà, vedremo di risolverle una per una. Per ora dobbiamo esaminare provvedimenti che non riguardano problemi di carattere finanziario. Il problema delle categorie, per esempio, è di carattere fondamentale: noi vogliamo aumentare le pensioni a tutti indistintamente oppure solo a coloro che veramente lo meritano? È un problema questo — ripeto — che dobbiamo affrontare perchè risolverlo in un modo piuttosto che in un altro significa avere disponibilità di fondi per i più bisognosi e significa anche aiutare la risoluzione del problema finanziario.

Quando poi arriveremo ad esaminare i problemi di carattere finanziario, ci si domanderà: come dobbiamo distribuire queste somme? In caso contrario non avremo ancora deliberato niente! Pertanto, a mio avviso, è opportuno procedere all'esame del disegno di legge; oltretutto, saremo coerenti con la deliberazione presa nel corso della penultima seduta.

Mi auguro di interpretare il pensiero della Commissione dicendo: esaminiamo il disegno di legge, se sorgeranno delle difficoltà le risolveremo con buona volontà, come sempre abbiamo fatto.

Se non si fanno osservazioni, dichiaro chiusa la discussione generale momentaneamente con la riserva di riaprirla per affrontare la questione della copertura finanziaria.

Diamo intanto inizio all'esame e alla discussione degli articoli.

Assumendo come base della discussione il testo del disegno di legge n. 249, d'iniziativa dei senatori Palermo ed altri, do lettura dell'articolo 1:

TITOLO I

DEI SOGGETTI DEL DIRITTO A PENSIONE DI GUERRA

Art. 1.

(Soggetti militari)

Ai militari delle Forze armate, e agli appartenenti a Corpi o servizi ausiliari, agli ap-

partenenti al Corpo volontari libertà, alle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana, che abbiano in guerra riportato ferite o lesioni o contratto infermità, da cui sia derivata perdita o menomazione della capacità lavorativa generica, ed alle loro famiglie quando da tali ferite, lesioni o infermità, sia derivata la morte, sono conferite pensioni, assegni o indennità di guerra, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge.

Le equiparazioni fra i gradi dei personali appartenenti ai Corpi o servizi ausiliari a quelli dell'Esercito sono determinate con decreti del Capo dello Stato, udito il Consiglio di Stato.

Ai militari addetti in stabilimenti, cantieri o lavori esercitati ed assunti da Enti pubblici o da privati, ancorchè vi abbiano prestato servizio in qualità di comandanti, si applica il regime delle pensioni di guerra, quando trattisi di decesso o invalidità direttamente derivanti da azioni belliche.

TRABUCCHI, relatore. Il testo dell'articolo 1 è riportato più o meno identico nel disegno di legge d'iniziativa dei senatori Tibaldi ed altri, mentre si differenzia da quello d'iniziativa del senatore Barbaro ed altri in quanto, in quest'ultimo, non si parla del « Corpo volontari della libertà », per evidenti motivi.

Debbo fare alcune osservazioni. Mentre nel vecchio testo di legge si parla di « perdita o menomazione della capacità di lavoro », nel presente articolo si parla, secondo me giustamente, di « menomazione della capacità lavorativa generica ». Mi sembra che tutti siano d'accordo su questa modifica, però io debbo sottolinearla.

Vi è un secondo punto che debbo sottolineare, laddove si dice: « ed alle loro famiglie ». Oggi si usa dire: « ai loro congiunti », perchè il concetto di famiglia non è sufficientemente preciso.

Vi è, infine, il problema delle equiparazioni. Dappertutto è detto: « Le equiparazioni fra i gradi dei personali appartenenti ai Corpi o servizi ausiliari a quelli dell'Esercito sono determinate con decreti del Capo dello Stato, udito il Consiglio di Stato ». A mio avviso è più giusto dire invece che « so-

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)82^a SEDUTA (24 maggio 1966)

no determinate », « sono accertate », perchè, secondo la Costituzione, il Capo dello Stato non ha il potere di determinare.

Non ho altro da aggiungere. Naturalmente è chiaro il concetto della capacità lavorativa generica: significa quella capacità di provvedere al lavoro indipendentemente da quelle che possono essere le proprie capacità speciali.

L O G I U D I C E . Più che « accertate », direi: « dichiarate ».

T R A B U C C H I , *relatore*. In questo caso dovremmo dire anche: « con decreti del Capo dello Stato », perchè è un atto di volontà.

S A L E R N I , *relatore*. Direi piuttosto: « riconosciute ».

T R A B U C C H I , *relatore*. Il Capo dello Stato non può fare questo, quindi bisogna dire: « riconosciute con decreti del Ministro della difesa ». Si può, però, anche non modificare il testo.

B R A C C E S I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Questo articolo 1 ripete quasi testualmente l'analogo articolo della legge del 1950, per cui ritengo opportuno non modificarlo.

M A R T I N E L L I . All'ultimo comma dell'articolo 1 si dice: « Ai militari addetti in stabilimenti, cantieri o lavori esercitati ed assunti da Enti pubblici o da privati, ancorchè vi abbiano prestato servizio in qualità di comandanti, si applica il regime delle pensioni di guerra, quando trattasi di decesso o invalidità direttamente derivanti da azioni belliche ». Non posso fare a meno di rilevare che la lingua italiana più imbarbarita di così non potrebbe essere. Non è osservata nè la grammatica nè la sintassi e nel corso del periodo si cambia addirittura soggetto.

T R A B U C C H I , *relatore*. Se gli onorevoli senatori sono d'accordo, possiamo senz'altro modificarlo.

L O G I U D I C E . Io proporrei di affidare mandato al relatore di mettere l'ultimo comma dell'articolo 1 in buon italiano.

T R A B U C C H I , *relatore*. Chiedo alla Commissione se è d'accordo nel sostituire, al primo comma, la parola « famiglie » con l'altra « congiunti ».

M A R T I N E L L I . Vorrei che il relatore illustrasse meglio le ragioni che consigliano la sostituzione della parola « famiglie » con l'altra « congiunti ».

T R A B U C C H I , *relatore*. Ho proposto questa modifica perchè, inizialmente, la pensione era data alla moglie, ai figli e ai genitori; ora, invece, con le modifiche apportate alla legge nel 1961, la pensione viene data anche ai co'laterali, per cui, più che di famiglia, mi sembra che si debba parlare di determinate categorie di congiunti.

Ecco perchè, secondo me, la parola « congiunti » è più appropriata. Se si vuole, però, lasciare la parola « famiglie », non mi oppongo.

L O G I U D I C E . Poichè successivamente si chiarisce quali sono i singoli componenti, io lascerei la parola « famiglie ».

T R A B U C C H I , *relatore*. Ma successivamente si adopera la parola « congiunti ». Per esempio, c'è il caso del diritto alla pensione per la donna che non ha potuto contrarre matrimonio per la morte del militare o del civile, avvenuta per cause di guerra entro tre mesi dalla data della procura da lui rilasciata per la celebrazione del matrimonio. Questo è già previsto nella legge del 1950. Lo stesso diritto alla pensione è previsto anche se la morte è avvenuta dopo i tre mesi, ma, in questo caso, si deve dimostrare che la mancata celebrazione del matrimonio non sia imputabile a volontà delle parti.

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)82^a SEDUTA (24 maggio 1966)

L O G I U D I C E . Questo, ad ogni modo, lo vedremo quando arriveremo all'articolo 46.

T R A B U C C H I , relatore. Tornando all'articolo 1, va inteso che la parola « famiglia » esprime un concetto molto largo in questo caso.

P R E S I D E N T E . Ci sarà poi l'occasione di determinarlo meglio. Ci sono molti articoli nei quali ci si riferisce ai congiunti.

S A L E R N I , relatore. Abbiamo visto che nell'ultimo comma si parla addirittura di: « militari addetti in stabilimenti, ... », ciò che ha determinato le rimostranze del senatore Martinelli.

Ora, indipendentemente dalla forma, credo che ci sia da tenere d'occhio anche la sistematica della legge. Qui si tratta di un riordinamento della legislazione pensionistica di guerra, quindi non si deve (penso che siamo tutti d'accordo su questo punto) ricalcolare pedissequamente le vecchie norme, ma si deve dare una certa organicità alle norme stesse, sì da giustificare, anche sotto questo profilo, la nostra attuale attività.

In concreto, mi permetto di far notare che il titolo I di cui ci stiamo occupando reca la rubrica: « Dei soggetti del diritto a pensione di guerra » e l'articolo 1, in particolare, riguarda i « soggetti militari ». Appunto riferendomi a quello che è stato l'oggetto della nostra discussione di poco fa, il militare addetto in stabilimenti può considerarsi come soggetto militare quando vi sono altre disposizioni del disegno di legge che possono contemplare anche questa categoria? Per esempio, nell'articolo 6 sono previsti i servizi attinenti alla guerra e vi sono molte categorie nelle quali si potrebbero forse comprendere questi « militari addetti in stabilimenti ».

Io non voglio anticipare la discussione degli articoli successivi, ma proporrei, per quella esigenza di organicità cui ho fatto cenno, una disamina più sostanziale e ra-

dicale di tutti gli undici articoli che compongono il titolo I. Ancora un esempio. Dovremmo vedere (lo dico semplicemente a titolo formale e non sostanziale e sollecito su questo punto anche l'attenzione del senatore Parri) se gli appartenenti al Corpo volontari della libertà siano da considerare nell'articolo 1 oppure nell'articolo 2.

P A R R I . È meglio nell'articolo 1.

S A L E R N I , relatore. Quindi, per quanto riguarda i volontari del Corpo della libertà, essi ben stanno compresi tra i militari elencati nell'articolo 1. Ma per quanto riguarda i « militari addetti in stabilimenti », proporrei che essi venissero compresi tra le categorie previste dall'articolo 6.

L'articolo 1 risulterebbe, in sostanza, così formulato: il primo comma resterebbe come nel testo; il secondo comma anche; il terzo comma andrebbe invece trasferito all'articolo 6. In sostituzione del medesimo andrebbe inserito il primo comma dell'articolo 5, che recita: « Spetta la pensione, l'assegno o l'indennità di guerra, quando sussistano le altre condizioni necessarie, anche ai militari dei Corpi o servizi operanti in Paesi esteri o in Paesi militarmente occupati o nelle Colonie, e alle loro famiglie ».

Mi pare più opportuno sia da un punto di vista giuridico sia dal punto di vista dell'organicità del disegno di legge includere nella norma dell'articolo 1 anche i militari che hanno prestato servizio in Paesi esteri, equiparandoli a coloro che hanno prestato servizio nel territorio nazionale.

Il collega Trabucchi ed io ci siamo fatti un dovere di esaminare il disegno di legge anche sotto questo profilo.

B R A C C E S I , Sottosegretario di Stato per il tesoro. Io sono d'accordo, ma penso che bisognerebbe rivedere la forma.

T R A B U C C H I , relatore. L'importante è, ora, approvare l'articolo. Quando saremo arrivati alla fine, si vedrà quali modifiche formali risulteranno opportune.

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)82^a SEDUTA (24 maggio 1966)

P R E S I D E N T E . All'articolo 1 il relatore, senatore Salerni, propone di sostituire il terzo comma con il primo comma dell'articolo 5, che è così formulato:

« Spetta la pensione, l'assegno o l'indennità di guerra, quando sussistano le altre condizioni necessarie, anche ai militari dei Corpi o servizi operanti in Paesi esteri o in Paesi militarmente occupati o nelle Colonie, e alle loro famiglie ».

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal relatore, senatore Salerni.

(È approvato).

Metto ora ai voti l'articolo 1 con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame e alla votazione dell'articolo 2, nel testo presentato dai senatori Palermo ed altri, di cui do lettura:

Art. 2.

(Categorie speciali di soggetti militari)

Hanno anche diritto a pensione, assegni o indennità di guerra, allo stesso titolo e nelle stesse condizioni che i soggetti menzionati nel primo comma dell'articolo 1:

a) gli ex militari dell'Esercito e della Marina dell'Impero Austro-Ungarico pertinenti ai territori annessi all'Italia dopo la guerra 1915-18, purchè divenuti cittadini italiani, e le loro famiglie;

b) i militari, anche volontari, del Corpo di occupazione che tenne la città di Fiume dal 12 settembre 1919 al 21 dicembre 1920 e le loro famiglie, nonchè i volontari che, anche posteriormente e sino al 31 marzo 1922, parteciparono nella città e nel territorio di Fiume ed in Dalmazia a conflitti armati per la causa nazionale, e le loro famiglie;

c) i combattenti delle formazioni non regolari dipendenti, durante la guerra di liberazione, dall'8 settembre 1943 al 25 aprile 1945, da Forze armate italiane o alleate in territorio italiano, e quelli che, nello stesso

periodo e in territorio estero, abbiano partecipato, essendo cittadini italiani, a formazioni non regolari dipendenti da Forze armate alleate, sempre che la loro partecipazione alle formazioni stesse risulti da attestazioni dei comandi delle Forze armate regolari alle cui dipendenze le formazioni operavano, e le loro famiglie;

d) gli alto-atesini e gli altri cittadini residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei Comuni di Sant'Orsola e Luserna, nonchè nelle ex provincie di Fiume, Pola e Zara, i quali hanno fatto parte, durante la guerra 1940-45, delle Forze armate germaniche o di formazioni armate da esse dipendenti, e le loro famiglie, sempre che abbiano conservata o riacquistata la cittadinanza italiana.

Ai soggetti di cui alla lettera c) la liquidazione della pensione viene effettuata sulla base del grado da essi rivestito nelle Forze armate regolari alla data dell'8 settembre 1943, ancorchè a tale data non fossero in servizio, qualora il grado medesimo sia superiore a quello corrispondente alla qualifica gerarchica partigiana riconosciuta a norma del decreto-legge 6 settembre 1946, n. 93. La stessa norma si applica agli appartenenti al C.V.L. di cui all'articolo 1.

I soggetti di cui alla lettera d) decadono dal diritto qualora risulti che essi abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie o qualora siano stati cancellati dai ruoli delle Forze armate dello Stato per il comportamento tenuto negli avvenimenti successivi all'armistizio dell'8 settembre 1943. Contro la dichiarata decadenza è ammesso ricorso alla Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 97, quarto comma.

T R A B U C C H I , *relatore*. In questo articolo ancora si tratta di soggetti militari, ma di categorie speciali.

Per quanto riguarda la lettera a), bisognerebbe spostare le parole « purchè divenuti cittadini italiani » dopo le altre « e le loro famiglie ».

Circa la lettera c), bisognerebbe stare attenti alle date, perchè più oltre ci sono del-

le differenze. Comunque, su questo punto ritornerò.

P A R R I . C'è la data del 25 aprile, che è una data difficile. Infatti, per alcuni appartenenti a queste formazioni, i combattimenti sono continuati anche nei primi giorni di maggio. Bisognerebbe semmai mettere la data dell'8, 10 e 11 maggio.

T R A B U C C H I , relatore. Inutile dire che nel testo del disegno di legge presentato dal defunto senatore Barbaro, questa categoria non è prevista.

Nel disegno di legge n. 869, presentato dal senatore Bernardinetti, alla lettera c), dopo le parole: « abbiano partecipato, essendo cittadini italiani », vi sono le altre: « sia volontariamente che per costrizione ». In tutti i disegni di legge, eccetto quelli presentati dal senatore Palermo e dal senatore Tibaldi, vi è una lettera e (lettera d per quello del senatore Barbaro) che comprende « i militari che abbiano prestato servizio nelle Forze armate della sedicente Repubblica sociale italiana, e le loro famiglie, nonché le appartenenti al Corpo « ausiliarie » che abbiano riportato ferite o lesioni o contratto infermità invalidanti durante il servizio al seguito di reparti operanti, e le loro famiglie ».

In tutti i disegni di legge, eccetto quello Barbaro, è previsto quanto è detto nel secondo comma del testo di cui è stata data lettura, e cioè: « Ai soggetti di cui alla lettera c) . . . », che sono i combattenti delle formazioni non regolari dipendenti, durante la guerra di liberazione, da Forze armate italiane o alleate, eccetera.

Nei disegni di legge n. 794, 867, 868 e 869 il terzo comma recita: « I soggetti di cui alla lettera d) e quelli di cui alla lettera e) decadono dal diritto qualora risulti che essi abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie o qualora siano stati cancellati dai ruoli delle Forze armate dello Stato per il comportamento tenuto negli avvenimenti successivi all'armistizio dell'8 settembre 1943. Contro la dichiarata decadenza è ammesso ricorso alla

Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 97, quarto comma ».

Questa è una delle questioni che interessano il Governo.

Nei medesimi disegni di legge, tranne quello del senatore Bernardinetti, vi è, infine, il seguente comma: « Ai soggetti di cui alla lettera e) (Repubblica sociale e Corpo « ausiliarie ») il trattamento pensionistico viene comunque conferito nella misura e con le modalità di cui alla tabella D in base al grado rivestito dal militare nelle Forze armate regolari. Per coloro che non abbiano fatto parte delle Forze armate regolari la liquidazione viene effettuata in misura stabilita per i militari di truppa ».

Nel disegno di legge Bernardinetti non si parla di tabella D, ma di tabella C. Perché? Gli altri disegni di legge fanno riferimento a due categorie, quella dei sottufficiali e quella della cosiddetta truppa. Il disegno di legge Bernardinetti, prevede, invece, un'unica categoria, e recita precisamente: « Ai soggetti di cui al presente articolo il trattamento pensionistico viene conferito nella misura e con le modalità di cui alla tabella C in base al grado rivestito dal militare nelle Forze armate regolari. Per coloro che non abbiano fatto parte delle Forze armate regolari la liquidazione viene effettuata in misura stabilita per i militari di truppa ».

Su questo punto potremmo riservarci di vedere, al momento opportuno, quando si sarà calcolato l'ammontare delle pensioni, se sia più opportuno accogliere il testo Bernardinetti o gli altri.

Mi consta, poi, che nei testi presentati dai vari proponenti non sono state considerate o sono state dimenticate alcune categorie che sono invece previste dalle norme attualmente in vigore. Per esempio l'articolo 1 del decreto-legge 19 marzo 1948 considera coloro che hanno partecipato ad operazioni della guerra di liberazione in formazioni non regolari dipendenti dalle Forze armate italiane od alleate. Ci sono anche altri casi particolari. Forse il testo predisposto dal senatore Salerno contiene una elencazione più precisa.

C'è un'ultima osservazione da fare. Alla lettera c) si considerano i combattenti che dall'8 settembre 1943 al 25 aprile 1945 abbiano partecipato a formazioni non regolari dipendenti da Forze armate alleate e si stabilisce che la partecipazione alle formazioni stesse deve risultare da attestazioni dei comandi delle Forze armate regolari alle cui dipendenze operavano.

Ora, dovendo noi fare delle norme che riguardino il presente e il futuro, dovremo quanto meno aggiungere: « o da documenti equipollenti ». Non è detto infatti che si possa sempre avere a disposizione dei rappresentanti di forze armate regolari straniere che forniscano i necessari attestati.

Questa la situazione per quanto attiene all'articolo 2.

S A L E R N I, *relatore*. Vorrei fare qualche osservazione sull'articolo 2.

Il collega relatore, senatore Trabucchi, ha fatto poc'anzi cenno anche alla sistematica dell'articolo 2 ed ha rilevato come nei testi dei disegni di legge predisposti dai vari colleghi manchino delle categorie che pure sono considerate nella legislazione vigente.

Il senatore Trabucchi ed io abbiamo ritenuto opportuno, sempre in considerazione del fatto che si tratta di un riordinamento della legislazione pensionistica di guerra, di predisporre una indicazione, non diciamo tassativa, ma quanto meno esemplificativa di queste categorie, nel senso di metterla a disposizione della Commissione per le modifiche del caso.

Pregherei quindi i colleghi di prendere atto che le proposte che i relatori fanno in merito all'articolo 2 sono le seguenti.

Il titolo rimane: « Categorie speciali di soggetti militari ». Segue il testo: « Hanno anche diritto a pensione, assegno o indennità di guerra allo stesso titolo e alle stesse condizioni dei soggetti menzionati nel primo comma dell'articolo 1:

a) gli ex militari dell'esercito e della marina del cessato Impero austro-ungarico, ed in caso di morte le loro famiglie, perti-

nent; ai territori annessi all'Italia dopo la guerra 1915-18, purchè divenuti cittadini italiani in accoglimento di domande presentate ai termini dei trattati di pace.

La liquidazione della pensione (ecco il punto sostanziale) viene effettuata sulla base del grado da essi rivestito, secondo la equiparazione dei gradi dell'Esercito e della Marina del cessato Impero austro-ungarico con quelli delle Forze armate nazionali approvata con decreto ministeriale 25 gennaio 1939 in relazione all'annessa tabella... ». Abbiamo ritenuto opportuno questo richiamo per ovviare ad una lacuna rilevata nei testi dei vari proponenti.

La lettera b) rimarrebbe identica, salvo che per la data del 21 dicembre 1920 che verrebbe sostituita con quella del 31 dicembre dello stesso anno.

T R A B U C C H I, *relatore*. In questo modo verrebbe compreso anche il famoso « Natale di sangue » di Fiume. Nella legislazione vigente è prevista, infatti, la data del 31 dicembre, mentre tutti i testi proposti recano la data del 21 dicembre. Non so se ciò sia dovuto alla volontà di escludere proprio il « Natale di sangue », che è derivato da un conflitto tra italiani.

M A R T I N E L L I. Non si possono escludere i militari che hanno partecipato a quel conflitto, dal momento che già attualmente è prevista per loro una pensione.

S A L E R N I, *relatore*. « c) I partigiani combattenti per la lotta di liberazione; i cittadini italiani che, successivamente all'8 settembre, hanno partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari dipendenti dalle Forze armate italiane od alleate; i componenti delle formazioni non regolari che, essendo cittadini italiani, hanno partecipato, dopo la predetta data, alla guerra di liberazione in territorio estero semprechè tali partecipazioni risultino attestate dai Comandi delle forze armate al seguito delle quali le formazioni stesse operarono, e le loro famiglie. La liquidazione della pensione viene effet-

tuata sulla base del grado da essi rivestito nelle Forze armate regolari alla data dell'8 settembre 1943, ancorchè a tale data non fossero in servizio, qualora il grado medesimo sia superiore a quello corrispondente alla qualifica partigiana riconosciuta a norma del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 93, di cui alla annessa tabella . . . ». I partigiani appartenenti al Corpo volontari della libertà sono considerati nell'articolo 1. Mi pare che il farne cenno di nuovo qui sia una ripetizione che non serve.

P A R R I . Certamente, una espressione generica di questo genere è una ripetizione, ma non totalmente.

S A L E R N I , relatore. Ad ogni modo, dopo la premessa, si specificano le varie categorie di cittadini che hanno partecipato alla guerra di liberazione.

P A R R I Circa la questione degli attestati, potrebbero determinarsi delle ingiustizie.

S A L E R N I , relatore. Questo punto andrebbe forse riveduto. Bisognerebbe trovare una dizione diversa, per esempio, « o documenti equipollenti ». Vorrei che proprio lei personalmente, senatore Parri, approfondisse la disposizione della lettera c).

« d) i militari che hanno prestato servizio nelle Forze armate della sedicente Repubblica sociale italiana, e le loro famiglie, nonchè le appartenenti al Corpo delle « Ausiliarie » che abbiano riportato ferite o lesioni, o contratto infermità invalidanti durante il servizio al seguito dei reparti operanti, e le loro famiglie;

e) i cittadini italiani che, dopo l'8 settembre 1943, hanno prestato servizio nelle formazioni militari organizzate dalle Forze armate tedesche nelle province di Trieste, Gorizia, Udine, Belluno, Bolzano, Trento, Fiume, Pola e Zara e le loro famiglie.

Ai soggetti di cui alle lettere d), ed e) del presente articolo la liquidazione della pensione, dell'assegno o dell'indennità viene effettuata sulla base del grado da essi rivesti-

to nelle Forze armate regolari dello Stato alla data dell'8 settembre 1943.

Per coloro che non abbiano fatto parte delle Forze armate regolari dello Stato la liquidazione è effettuata nella misura stabilita per il gruppo di cui all'articolo . . .

f) gli alto-atesini e gli altri cittadini residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei Comuni di Sant'Orsola e Luserna, nonchè nelle ex provincie di Fiume, Pola e Zara, i quali hanno fatto parte, durante la guerra 1940-45, delle Forze armate germaniche o di formazioni armate da esse dipendenti, e le loro famiglie, sempre che abbiano conservato o riacquisito la cittadinanza italiana o ne abbiano fatto domanda entro il 31 dicembre 1963. La liquidazione della pensione, dell'assegno o dell'indennità viene effettuata in base al grado rivestito nelle Forze armate tedesche.

I soggetti di cui alle lettere d), e) e f), decadono dal diritto qualora risulti che essi abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie o qualora siano stati cancellati da ruoli delle Forze armate dello Stato per il comportamento tenuto negli avvenimenti successivi all'armistizio dell'8 settembre 1943 ».

Il testo da noi proposto così prosegue:

« g) gli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e all'Unione nazionale protezione antiaerea, ed in caso di morte le loro famiglie, purchè abbiano ottenuto il riconoscimento della partecipazione ad operazioni di guerra mediante dichiarazione rilasciata dal Ministero dell'interno, dalla quale risulti che siano stati effettivamente impiegati in zone ove si siano svolte operazioni di guerra, o siano state effettuate incursioni aeree o navali nemiche, per ognuna delle quali non potrà essere computato, come servizio di guerra, un periodo di tempo superiore a quindici giorni. La liquidazione della pensione, assegno o indennità di guerra è effettuata in base al grado da essi rivestito secondo la equiparazione di cui alla annessa tabella . . .

h) gli appartenenti alla disciolta milizia volontaria sicurezza nazionale che abbiano riportato ferite o lesioni, o contratto infermità invalidanti in dipendenza dell'intervento nella guerra civile di Spagna, e le loro famiglie.

Gli invalidi di cui alla presente lettera decadono dal diritto qualora risulti, indipendentemente dalle annotazioni inserite nei fogli matricolari, la loro volontaria partecipazione al conflitto. La disposizione non si applica ai soggetti la cui invalidità sia ascrivibile alla prima categoria;

i) i combattenti di formazioni militari repubblicane in Spagna nel periodo dal 18 luglio 1936 al 31 marzo 1939, e le loro famiglie in caso di morte. La liquidazione della pensione e degli assegni avviene in base al grado ricoperto dal soggetto nelle Forze armate oppure nell'Amministrazione civile dello Stato. Per coloro che non avevano la qualità di militari o di impiegati civili dello Stato, la pensione e gli assegni sono liquidati in via provvisoria sulla base del grado di soldato. La determinazione del grado, ai fini della liquidazione definitiva, è effettuata da una Commissione composta di un Consigliere della Corte dei conti, che la presiede, di un rappresentante del Ministero del tesoro e di un rappresentante del Ministero della difesa.

La Commissione di cui al comma precedente, integrata con un ufficiale superiore medico designato dal Ministro per la difesa, esegue tutte le indagini ritenute necessarie per il riconoscimento della causa che dette luogo alla mutilazione, all'invalidità o alla morte dei soggetti indicati nella presente lettera;

l) i militari delle Forze armate che abbiano riportato ferite o lesioni, o contratto infermità invalidanti durante il servizio prestato in Estremo Oriente successivamente al 6 luglio 1937 durante il conflitto cino-giapponese, e le loro famiglie;

m) i militari già appartenenti ai Reparti indigeni dei cessati Governi coloniali, ed in caso di morte le loro famiglie, purchè trasferitisi in Italia e divenuti cittadini italiani.

MARTINELLI. Se ho capito bene il pensiero del Presidente, dovendo egli oggi ricevere, su preghiera anche del Presidente del Senato, i rappresentanti delle varie categorie assistite da queste pensioni di guerra, chiede di poter dire che la discussione di questo insieme di proposte e di disegni di legge è ad un certo grado avanzato.

A mio avviso, pertanto, dovremmo arrivare ad esaminare almeno fino all'articolo 11, dal momento che con l'articolo 12 comincia la parte finanziariamente critica del disegno di legge, in quanto si tratta di stabilire il *quantum*, la dotazione del provvedimento stesso.

TRABUCCHI, *relatore*. Vorrei far presente che, mentre la decadenza dal diritto alla pensione, in base alla legge del 1961, era limitata ai soli militari che avevano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie o per il comportamento tenuto negli avvenimenti successivi all'armistizio dell'8 settembre 1943, il disegno di legge Palermo la estende agli alto-atesini, ai cittadini residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo, ecc. Nel testo proposto, infine, dal senatore Salerni, sono introdotte anche altre organizzazioni, come quella, per esempio, del Corpo dei vigili del fuoco, l'UNPA, cioè l'Unione nazionale protezione antiaerea, nonchè i reparti indigeni dei cessati governi coloniali, i quali percepiscono ancora 3 o 4 mila lire al mese.

SALERNI, *relatore*. Purchè trasferitisi in Italia e divenuti cittadini italiani; questa è la condizione.

PARRI. Dichiaro di astenermi sulla parte dell'articolo riguardante l'inserzione dei volontari della sedicente repubblica sociale italiana, perchè era stato stabilito che la pensione non si doveva dare a gente che aveva combattuto contro lo Stato italiano in quanto mancava un titolo di diritto. Per ragioni umane si proponeva per queste persone un assegno vitalizio corrispondente in tutto alla pensione, anche nei diritti derivati.

Questa riserva, però, è finita con l'essere superata, perchè è venuto fuori un tale numero di aventi diritto, anche di combattenti contro lo Stato italiano, che si è, in un certo modo, obliterata questa opposizione. Personalmente, comunque, desidero confermare tale riserva.

T R A B U C C H I, *relatore*. Poi c'è da osservare che nel testo presentato dal senatore Salerno viene riassorbito l'articolo 5, riguardante la Spagna.

S A L E R N I, *relatore*. Prima di passare all'articolo 5, ci sarebbe una precisazione da fare al secondo comma dell'articolo 3, laddove dice: « Si presumono dipendenti dal servizio di guerra, salvo prova contraria, le ferite, le lesioni o infermità, riportate od aggravate in occasione della prestazione di servizio di guerra in reparti operanti ».

T R A B U C C H I, *relatore*. Alla lettera *i*) del testo di cui è stata data ora lettura è riportato quanto è contenuto nel secondo comma dell'articolo 5 del testo presentato dal senatore Palermo. In essa si considerano infatti i combattenti delle formazioni repubblicane in Spagna. Nella precedente lettera *h*) si considerano invece gli appartenenti alla disciolta milizia volontaria sicurezza nazionale che hanno combattuto in Spagna, che non risultano nel testo presentato dal senatore Palermo.

Io credo che si possa decidere in merito all'articolo 2, salvo ad approvare il testo preciso quando sarà da noi comunicato e salva naturalmente la riserva del Governo di esaminare il testo stesso.

P R E S I D E N T E. Faccio notare che stiano discutendo in sede redigente, quindi nè deliberante, nè referente. Una volta approvato l'articolo, non ci si dovrebbe più tornare sopra. Quindi, procediamo con ordine. Non facciamo un lavoro che poi dobbiamo buttare per aria.

T R A B U C C H I, *relatore*. Possiamo dire che in via generale sul concetto siamo d'accordo. Il testo preciso lo approveremo

domani o posdomani, quando il Governo l'avrà esaminato.

Vorrei ora ricordare un'osservazione che è stata fatta dal Ministro a proposito dell'articolo 4, ma che penso valga anche per l'ultimo periodo dell'articolo 2, dove è detto: « Contro la dichiarata decadenza è ammesso ricorso alla Corte dei conti... », e cioè con questo disegno di legge si tende ad attribuire alla Corte dei conti la competenza ad esprimersi anche su materie per le quali è attualmente previsto il ricorso al Consiglio di Stato.

B R A C C E S I, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. I ricorsi alla Corte dei conti ritardano notevolmente le procedure. Un parere del Consiglio di Stato è facile averlo entro un mese o due.

S A L E R N I, *relatore*. Io concordo con il senatore Trabucchi. Ad ogni modo, penso che la questione vada approfondita.

L O G I U D I C E. Effettivamente, il Consiglio di Stato è più spedito.

M A R T I N E L L I. C'è il pericolo che la Corte dei conti faccia attendere per degli anni.

B R A C C E S I, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. A mio avviso l'affermare esplicitamente che contro la decadenza è ammesso il ricorso alla Corte dei conti è inopportuno, dato che si può sempre ricorrere al Consiglio di Stato.

S A L E R N I, *relatore*. Comunque, che risulti dai lavori preparatori, e che gli interessati sappiano di dover attendere almeno due anni.

P R E S I D E N T E. In effetti, senza una norma apposita, resta aperto il ricorso al Consiglio di Stato; il che prolunga l'iter della pratica certamente più di quanto non faccia il ricorso alla Corte dei conti.

T R A B U C C H I, *relatore*. Oggi, per la verità, è più sollecito il Consiglio di Stato.

SALERNI, *relatore*. Veramente la sistematica vorrebbe che si andasse alla Corte dei conti.

TRABUCCHI, *relatore*. Il ricorso alla Corte dei conti è stabilito, oltre che per questo caso, nell'articolo 4, nonché negli articoli riguardanti il ricovero in sanatori ed altri istituti di cura. Si tratta quindi di un problema di carattere generale, che non può essere risolto in maniera differente a seconda dei diversi casi.

SALERNI, *relatore*. Tra l'altro la Corte dei conti è un organismo di competenza esclusiva in materia di pensioni.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, procediamo alla votazione dell'articolo 2 nel testo proposto dal senatore Salerni.

PELLEGRINO. Dichiaro di astenermi sulle lettere *d*) e *h*) di tale testo.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, metto ai voti l'articolo 2, che rimane così formulato:

« Hanno diritto a pensione, assegno o indennità di guerra allo stesso titolo e alle stesse condizioni dei soggetti menzionati nel primo comma dell'articolo 1:

a) gli ex militari dell'Esercito e della Marina del cessato impero austro-ungarico, ed in caso di morte le loro famiglie, pertinenti ai territori annessi all'Italia dopo la guerra 1915-18, purchè divenuti cittadini italiani in accoglimento di domande presentate ai termini dei trattati di pace. La liquidazione della pensione viene effettuata sulla base del grado da essi rivestito, secondo la equiparazione dei gradi dell'Esercito e della Marina del cessato impero austro-ungarico con quelli delle Forze armate nazionali, approvata con decreto ministeriale 25 gennaio 1939, di cui alla annessa tabella...

b) i militari, anche volontari, del Corpo di occupazione che tenne la città di Fiume, dal 12 settembre 1919 al 31 dicembre 1920 e le loro famiglie, nonché i volontari che,

anche posteriormente e fino al 31 marzo 1922, parteciparono nella città e nel territorio di Fiume, ed in Dalmazia a conflitti armati per la causa nazionale, e le loro famiglie;

c) i partigiani combattenti per la lotta di liberazione; i cittadini italiani che, successivamente all'8 settembre 1943, hanno partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari dipendenti dalle Forze armate italiane od alleate; i componenti delle formazioni non regolari che, essendo cittadini italiani, hanno partecipato, dopo la predetta data, alla guerra di liberazione in territorio estero, semprechè tali partecipazioni risultino attestate dai Comandi delle Forze armate al seguito delle quali le formazioni stesse operarono, e le loro famiglie. La liquidazione della pensione viene effettuata sulla base del grado da essi rivestito nelle Forze armate regolari alla data dell'8 settembre 1943, ancorchè a tale data non fossero in servizio, qualora il grado medesimo sia superiore a quello corrispondente alla qualifica partigiana riconosciuta a norma del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 93, di cui alla annessa tabella...

d) i militari che hanno prestato servizio nelle Forze armate della sedicente Repubblica sociale italiana, e le loro famiglie, nonché le appartenenti al Corpo delle « Ausiliarie » che abbiano riportato ferite o lesioni, o contratto infermità invalidanti durante il servizio al seguito dei reparti operanti, e le loro famiglie;

e) i cittadini italiani che, dopo l'8 settembre 1943, hanno prestato servizio nelle formazioni militari organizzate dalle Forze armate tedesche nelle provincie di Trieste, Gorizia, Udine, Belluno, Bolzano, Trento, Fiume, Pola e Zara e le loro famiglie.

Ai soggetti di cui alle lettere *d*), *e*) del presente articolo la liquidazione della pensione, dell'assegno o dell'indennità viene effettuata sulla base del grado da essi rivestito nelle Forze armate regolari dello Stato alla data dell'8 settembre 1943.

Per coloro che non abbiano fatto parte delle Forze armate regolari dello Stato la

liquidazione è effettuata nella misura stabilita per il gruppo di cui all'articolo...

f) gli alto atesini e gli altri cittadini residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna nonché nelle ex provincie di Fiume, Pola e Zara, i quali hanno fatto parte, durante la guerra 1940-45, delle Forze armate germaniche o di formazioni armate da esse dipendenti, e le loro famiglie, sempre che abbiano conservato o riacquisito la cittadinanza italiana o che ne abbiano fatto domanda entro il 31 dicembre 1963. La liquidazione della pensione, dell'assegno o della indennità viene effettuata in base al grado rivestito nelle Forze armate tedesche.

I soggetti di cui alle lettere d), e), f) decadono dal diritto qualora risulti che essi abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie o qualora siano stati cancellati dai ruoli delle Forze armate dello Stato per il comportamento tenuto negli avvenimenti successivi all'armistizio dell'8 settembre 1943;

g) gli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e all'Unione nazionale protezione antiaerea, ed in caso di morte le loro famiglie purchè abbiano ottenuto il riconoscimento della partecipazione ad operazioni di guerra mediante dichiarazione rilasciata dal Ministero dell'interno, dalla quale risulti che siano stati effettivamente impiegati in zone ove si siano svolte operazioni di guerra, o siano state effettuate incursioni aeree o navali nemiche, per ognuna delle quali non potrà essere computato, come servizio di guerra, un periodo di tempo superiore a quindici giorni. La liquidazione della pensione, assegno o indennità di guerra è effettuata in base al grado da essi rivestito secondo la equiparazione di cui alla annessa tabella...

h) gli appartenenti alla disciolta milizia volontaria ricurezza nazionale che abbiano riportato ferite o lesioni, o contratto infermità invalidanti in dipendenza dell'intervento nella guerra civile di Spagna, e le loro famiglie.

Gli invalidi di cui alla presente lettera decadono dal diritto qualora risulti, indipendentemente dalle annotazioni inserite nei fogli matricolari, la loro volontaria partecipazione al conflitto. La disposizione non si applica ai soggetti la cui invalidità sia ascrivibile alla prima categoria;

i) i combattenti di formazioni militari repubblicane in Spagna nel periodo dal 18 luglio 1936 al 31 marzo 1939, e le loro famiglie in caso di morte. La liquidazione della pensione e degli assegni avviene in base al grado ricoperto dal soggetto nelle Forze armate oppure nell'Amministrazione civile dello Stato. Per coloro che non avevano la qualità di militari o di impiegati civili dello Stato, la pensione e gli assegni sono liquidati in via provvisoria sulla base del grado di soldato. La determinazione del grado, ai fini della liquidazione definitiva, è effettuata da una Commissione composta di un Consigliere della Corte dei conti, che la presiede, di un rappresentante del Ministero del tesoro e di un rappresentante del Ministero della difesa.

La Commissione di cui al comma precedente, integrata con un ufficiale superiore medico desidegnato dal Ministero della difesa, esegue tutte le indagini ritenute necessarie per il riconoscimento della causa che dette luogo alla mutilazione, alla invalidità o alla morte dei soggetti indicati nella presente lettera;

l) i militari delle Forze armate che abbiano riportato ferite o lesioni, o contratto infermità invalidanti durante il servizio prestato in Estremo Oriente successivamente al 6 luglio 1937 durante il conflitto cino-giapponese, e le loro famiglie;

m) i militari già appartenenti ai Reparti indigeni dei cessati Governi coloniali, ed in caso di morte le loro famiglie, purchè trasferiti in Italia e divenuti cittadini italiani.

(È approvato).

Art. 3.

(Servizio di guerra)

La morte o l'invalidità dà diritto a pensione, assegno o indennità di guerra quando

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)82^a SEDUTA (24 maggio 1966)

le ferite, le lesioni o le malattie che l'hanno determinata siano state riportate od aggravate per causa del servizio di guerra.

Si presumono dipendenti dal servizio di guerra, salvo prova contraria, le ferite, le lesioni o infermità, riportate od aggravate in occasione della prestazione di servizio di guerra in reparti operanti.

Non si considerano reparti operanti quelli che furono dichiarati tali soltanto per essere destinati a speciali servizi, o designati per particolari impieghi, a meno che siano stati impegnati effettivamente in azioni di combattimento e per il periodo in cui tali azioni ebbero luogo.

Si presumono dipendenti da causa di servizio le malattie epidemico-contagiose contratte durante la prestazione del servizio militare in tempo di guerra.

T R A B U C C H I, *relatore*. Questo articolo enuncia diversi concetti: mentre nel primo comma si stabilisce che la morte o l'invalidità dà diritto a pensione, assegno o indennità di guerra quando le ferite, le lesioni o le malattie che l'hanno determinata siano state riportate od aggravate per causa del servizio di guerra, nei commi successivi si chiarisce quali sono i casi in cui si deve ritenere che le ferite, le lesioni o le malattie siano state riportate per causa del servizio di guerra.

Il senatore Salerni ed io presenteremo un emendamento aggiuntivo per rendere più completo questo articolo.

S A L E R N I, *relatore*. Proponiamo di aggiungere, alla fine del secondo comma, le seguenti parole: « nonchè in Corpi o servizi operanti in Paesi esteri o in Paesi militarmente occupati o nelle ex-colonie ».

T R A B U C C H I, *relatore*. In sostanza in questo articolo sono contenute due presunzioni: la presunzione che siano dipendenti da causa di servizio le malattie epidemico-contagiose contratte durante la prestazione del servizio militare in tempo di guerra; la presunzione, infine, che siano dipendenti dal servizio di guerra, salvo prova contraria, le ferite, le lesioni o infermi-

tà riportate od aggravate in occasione della prestazione di servizio di guerra in reparti operanti.

Ora, all'articolo 6, dove si parla di servizi attinenti alla guerra, si richiede la dimostrazione che il servizio attinente alla guerra non sia stato particolarmente gravoso in rapporto alle condizioni fisiche individuali, ecc., e l'onere della prova spetta all'Ufficio che respinge la domanda di pensione, assegno o indennità di guerra.

In sostanza qui sorge una grossa questione di inversione dell'onere della prova, che viene sollevata dal Governo.

Il disegno di legge Palermo ed anche gli altri disegni di legge stabiliscono, cioè, una presunzione di dipendenza dell'invalidità da servizio attinente alla guerra, salvo prova contraria a carico del Tesoro.

Ora, è evidente che si tratta di una prova impossibile, per cui il Ministero in questione si oppone, dicendo che non si può arrivare fino a questo punto.

Ho voluto anticipare tale questione, perchè, quando arriveremo all'esame dell'articolo 6, sicuramente nascerà una battaglia con il Sottosegretario Braccesi.

B R A C C E S I, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sarebbe opportuno riprendere la discussione la prossima settimana, perchè si tratta di una questione estremamente dibattuta.

P R E S I D E N T E. Metto in votazione l'emendamento dei relatori, aggiuntivo, al secondo comma, delle parole: « nonchè in Corpi o servizi operanti in Paesi esteri o in Paesi militarmente occupati o nelle ex colonie ».

(È approvato).

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 3 che, con l'emendamento testè approvato, risulta formulato come segue:

« La morte o l'invalidità danno diritto a pensione, assegno o indennità di guerra,

quando le ferite, le lesioni o le malattie che le hanno determinate siano state riportate od aggravate per causa del servizio di guerra.

Si presumono dipendenti dal servizio di guerra, salvo prova contraria, le ferite, le lesioni o infermità, riportate od aggravate in occasione della prestazione di servizio di guerra in reparti operanti nonchè in Corpi o servizi operanti in Paesi esteri o in Paesi militarmente occupati o nelle ex Colonie.

Non si considerano reparti operanti quelli che furono dichiarati tali soltanto per essere destinati a speciali servizi, o designati per particolari impieghi, a meno che siano stati impegnati effettivamente in azioni di combattimento e per il periodo in cui tali azioni ebbero luogo.

Si presumono dipendenti da causa di servizio le malattie epidemico-contagiose contratte durante la prestazione del servizio militare in tempo di guerra ».

(E approvato).

Art. 4.

(Stato di prigionia di guerra)

La morte o l'invalidità determinante da ferite, lesioni e malattie, riportate o aggravate durante lo stato di prigionia presso il nemico, si presumono dipendenti da causa di servizio di guerra, salvo prova contraria.

Non spetta mai pensione, assegno o indennità, quando risulti che il militare sia caduto prigioniero per circostanze imputabili a sua volontà a titolo di dolo o colpa grave.

Per il conferimento di tali pensioni, assegni o indennità, come pure per la concessione degli acconti, è sempre necessario il nulla osta del Ministero della difesa. Contro il diniego di nulla osta è ammesso ricorso alla Corte dei conti ai sensi dell'articolo 97, quarto comma.

Tuttavia le pensioni o gli assegni possono anche essere conferiti in via provvisoria, salvo revoca quando il competente Ministero dichiara che il militare cadde prigioniero per circostanze a lui imputabili. Contro la revoca è ammesso ricorso a norma del precedente comma.

T R A B U C C H I, *relatore*. L'articolo 4 presenta delle grosse difficoltà, quindi è bene meditarlo attentamente.

Il primo comma di tale articolo è perfettamente uguale all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Il punto più difficile, invece, dell'intero articolo è costituito dal secondo comma, che recita: « Non spetta mai pensione, assegno o indennità, quando risulti che il militare sia caduto prigioniero per circostanze imputabili a sua volontà a titolo di dolo o colpa grave ».

Nella legge 10 agosto 1950, n. 648, all'articolo 3, è detto: « Non spetta mai pensione, assegno o indennità quando risulti che il militare sia caduto prigioniero per circostanze a lui imputabili », cioè non si dà la pensione quando vi sia una colpa anche lieve da parte del militare caduto prigioniero. Nel testo del disegno di legge si parla invece di circostanze imputabili alla volontà del militare a titolo di « dolo o colpa grave ». Quindi si esclude la possibilità della colpa lieve.

Questo punto può avere una notevole importanza, perchè in sostanza potrebbe rendere possibile la discussione delle questioni già risolte.

L'articolo così prosegue al terzo comma: « Per il conferimento di tali pensioni, assegni, o indennità, come pure per la concessione degli acconti, è sempre necessario il nulla osta del Ministero della difesa ». E fin qui è uguale al testo della legge del 1950. Ma poi si aggiunge: « Contro il diniego di nulla osta è ammesso ricorso alla Corte dei conti ai sensi dell'articolo 97, quarto comma ». Si tratta di un ricorso che attualmente non è previsto. È il Ministero della difesa, infatti, che dice: ritengo che il tale militare sia colpevole oppure ritengo che non lo sia.

B R A C C E S I, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Si tratterebbe del caso del militare che è caduto prigioniero perchè si è arreso.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

82ª SEDUTA (24 maggio 1966)

T R A B U C C H I , *relatore*. Tante cose sono potute succedere. Ad ogni modo, fino ad ora è il Ministero che, in base alle carte in suo possesso, dice: sì o no. Contro il diniego di nulla osta si ricorre al Consiglio di Stato perchè si tratta di un provvedimento qualsiasi.

Ora si affiderebbe alla Corte dei conti la competenza anche su questo punto. Tale spostamento della competenza ha, naturalmente, la sua importanza. Lo stesso discorso vale anche per l'ultimo comma dell'articolo 4, dove è detto: « Tuttavia le pensioni o gli assegni possono anche essere conferiti in via provvisoria, salvo revoca quando il competente Ministero dichiara che il militare cadde prigioniero per circostanze a lui imputabili. Contro la revoca è ammesso ricorso a norma del precedente comma ».

S A L E R N I , *relatore*. Adesso si porterebbe tutto nell'alveo della giurisdizione esclusiva della Corte dei conti.

T R A B U C C H I , *relatore*. In definitiva, i due punti da considerare sono quello della imputabilità a titolo di dolo o colpa grave e quello del ricorso alla Corte dei conti.

P R E S I D E N T E . C'è una legge del 1950, che è stata approvata dai due rami del Parlamento. Le questioni di cui si tratta sono state esaminate, discusse e risolte in un determinato modo. Vogliamo revocare quello che il Parlamento ha fatto? Andiamo cauti!

S A L E R N I , *relatore*. Non si tratta di revocare, ma di riordinare.

P R E S I D E N T E . Il Parlamento ha deciso a ragion veduta!

S A L E R N I , *relatore*. Lei stesso ha detto poco fa che bisognava andare davanti alla Corte dei conti.

P R E S I D E N T E . Non è questo. Nella legge del 1950 si dice: « ...quando risulti

che il militare sia caduto prigioniero per circostanze a lui imputabili ». Nel disegno di legge si dice invece: « ...a titolo di dolo o colpa grave ». Sono due cose molto diverse.

T R A B U C C H I , *relatore*. Per questo ho richiamato l'attenzione della Commissione.

B R A C C E S I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Si costituisce un gravame, in via istruttoria, che non avrà mai fine. Basti pensare a che cosa dovrà fare la Corte dei conti per accertare le circostanze in cui il militare è caduto prigioniero.

P R E S I D E N T E . Ci sarà un'infinità di ricorsi.

P E L L E G R I N O . Ma perchè? Il nostro esercito era forse un esercito di traditori?

B R A C C E S I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sono pochissimi oggi i casi che si possono rilevare. Qui non si tratta dei casi già decisi.

P R E S I D E N T E . Ripeto: nella legge vigente si parla semplicemente di « circostanze a lui imputabili », mentre nel disegno di legge si parla di « dolo o colpa grave ».

P A R R I . Le due cose sono ben diverse, ma con la proposta in discussione si è un po' più aderenti o meno lontani dalla realtà. Sia nella prima che nella seconda guerra mondiale decine di migliaia di militari si sono dati prigionieri; e non si trattava solo di militari di truppa, ma anche di ufficiali. Costoro spesso sono stati feriti o sono morti. Il fatto di cadere prigionieri è imputabile ad essi; tuttavia si devono privare della pensione? Sotto i miei occhi, quasi ai miei piedi hanno ammazzato un soldato che era scappato dalla caserma: voleva andare a casa...! I tedeschi gli hanno sparato. Gli si può negare la pensione? Eppure la fuga era imputabile a lui!

P R E S I D E N T E . Non faccio una questione di merito, ma di metodo. Possiamo noi tranquillamente rivedere decisioni che sono state prese dal Parlamento?

P A R R I . Con quell'espressione « dolo o colpa grave » ci si riferisce ai regolamenti del vecchio esercito che voleva punire il disertore e sottoponeva a giudizio qualunque militare che fosse caduto prigioniero, soprattutto ufficiale. Era colpevole di tradimento verso la Patria e non poteva avere il diritto alla pensione.

Per conto mio, la norma della legge del 1950 è troppo generica e può portare a negare la pensione ad un'infinità di poveri diavoli.

P R E S I D E N T E . Sarebbe stato bene rilevarlo allora questo!

P A R R I . Certo.

S A L E R N I , *relatore*. Ma anche adesso, non le sembra una prova un po' diabolica questa discriminazione?

P A R R I . Nel 1917 decine di migliaia di soldati hanno buttato il fucile. E lo gridavano! Subivano la propaganda.

P R E S I D E N T E . L'onere della prova si trasferisce allo Stato, il quale deve provare di aver negato la pensione in quanto esisteva dolo o colpa grave; ed intanto la pensione stessa va avanti.

P A R R I . È meglio questo che negare la pensione a chi la meriterebbe.

T R A B U C C H I , *relatore*. Riterrei più opportuno lasciare immutata la formulazione preesistente. Dal 1943 ad oggi sono passati ventitrè anni, ed è addirittura impossibile approfondire i vari casi. Oltretutto in quest'ultima guerra i prigionieri non sono stati moltissimi.

P A R R I . Abbiamo avuto seicentomila prigionieri, ventimila dei quali sono morti e parecchi feriti, in Jugoslavia, in Africa, in

Russia. Molti si sono arresi, è vero; ma non è detto che questi non siano degni di avere la pensione per il fatto che la prigionia può essere loro imputata.

B R A C C E S I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Per la prossima seduta potrei avere qualche dato più preciso sulla questione. D'altronde si tratta di migliaia di pratiche di pensione, per le quali non si trovano più neanche i fogli matricolari; ed infatti siamo fermi. Stiamo insistendo presso il Ministero della difesa, ma certo si tratta di una ricostruzione non facile. Naturalmente con delle notizie più precise la decisione da parte nostra sarebbe più serena.

P R E S I D E N T E . Attendiamo allora questi dati, che sono effettivamente molto importanti. Resta pertanto inteso che la votazione dell'articolo 4 viene rinviata ad altra seduta.

Poichè l'articolo 5 è stato assorbito dagli articoli 1 e 2, passiamo alla discussione dell'articolo 6, del quale pertanto do lettura nel testo del disegno di legge n. 249:

Art. 6.

(Servizio attinente alla guerra)

Spetta la pensione, l'assegno o la indennità di guerra anche quando l'invalidità o la morte sia stata determinata da ferite, lesioni o malattie, riportate od aggravate per causa di servizio attinente alla guerra.

Sono considerati servizi attinenti alla guerra quelli che esistono soltanto durante lo stato di guerra, ovvero che, per lo straordinario sviluppo dovuto alle esigenze belliche, presentano maggiori pericoli o richiedono maggiori fatiche che non in tempo di pace.

Sono anche considerati attinenti alla guerra i servizi resi dai militari richiamati e da quelli che, per ragioni di età o di salute, in tempo di pace sarebbero stati liberi od esonerati dagli obblighi di leva. In tali casi è sempre necessario che i militari siano stati sottoposti a servizi particolarmente gravosi

in rapporto alle loro condizioni individuali.

In tutti i casi considerati nel secondo e terzo comma del presente articolo la prova che il militare non sia stato sottoposto a servizio particolarmente gravoso in rapporto alle condizioni fisiche individuali, o che il servizio non abbia presentato maggiori pericoli o richiesto maggiori fatiche che in tempo di pace, o che lo sviluppo di malattie dovute a comuni fattori etiologici non sia stato favorito dalle condizioni del servizio, spetta all'Ufficio che respinge la domanda di pensione, assegno o indennità di guerra.

Il servizio prestato in uffici che non siano al seguito di truppe operanti non si considera mai come servizio di guerra o attinente alla guerra, salvo nel caso in cui l'invalidità o la morte derivino da azioni belliche.

T R A B U C C H I, *relatore*. Come i colleghi avranno potuto constatare, il testo dell'articolo importerebbe una inversione dell'onere della prova a carico del Ministero del tesoro, il quale dovrebbe provare che venti o venticinque anni fa quel determinato militare non era stato sottoposto a servizi particolarmente gravosi. Ora immaginate la difficoltà di una dimostrazione negativa di questo genere. Sarebbe molto più semplice lasciare l'onere della prova all'interessato, il quale ricorderà naturalmente molto bene i suoi casi personali e potrà indicare anche i necessari testimoni.

P E L L E G R I N O. Perché non facciamo una discussione più obiettiva?

Quando c'è la guerra, poichè vi è necessità di uomini, questi vengono presi in qualunque condizione fisica si trovino e vengono sottoposti a fatiche superiori alle loro condizioni.

T R A B U C C H I, *relatore*. Ma deve essere dimostrato!

P E L L E G R I N O. In periodo di guerra non si misura nemmeno il torace! Oggi, invece, l'accertamento è più rigoroso; anzi, c'è una visita preliminare abbastanza severa.

T R A B U C C H I, *relatore*. Ma qui non si tratta di semplice servizio, bensì di un servizio che è stato particolarmente gravoso per le particolari condizioni in cui una certa persona si trovava, ed io non so come possa fare il Ministero a provare il contrario.

B R A C C E S I, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ritengo che un giudizio sereno e serio, anche dal punto di vista amministrativo, lo possa dare la Commissione medica superiore, la quale, sulla scorta dei documenti, è in grado di dire se per un individuo che ha richiesto la pensione il servizio in un certo periodo della guerra sia stato particolarmente gravoso e se in quel momento si sia verificata una malattia.

T R A B U C C H I, *relatore*. Ma in questo articolo si chiede all'ufficio che rifiuta la pensione una prova negativa.

P R E S I D E N T E. Sul fatto che la Commissione medica superiore sia in grado di accertare tutte queste cose ho qualche perplessità.

B R A C C E S I, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. La Commissione medica superiore è l'unico ente in grado di fare una cosa di questo genere, perchè ha documenti, cartelle cliniche e così via. Pertanto, io farei un inciso in questo comma dicendo che per la prova si accetta solo il parere della Commissione medica superiore.

S A L E R N I, *relatore*. Ma le prove non si possono limitare. Giuridicamente ha ugualmente valore un altro documento qualsiasi.

T R A B U C C H I, *relatore*. Ad ogni modo, non mi sento di dare il mio voto favorevole a questo quarto comma, che prevede l'inversione dell'onere della prova.

P R E S I D E N T E. Si potrebbe dire che l'ufficio, visto il parere emesso dalla Commissione medica superiore, respinge

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)82^a SEDUTA (24 maggio 1966)

la domanda di pensione; dopodichè si procederà al ricorso al Consiglio di Stato.

T R A B U C C H I, *relatore*. Ma qui si tratta di stabilire una presunzione, diciamo, di dipendenza dal servizio di guerra, in quanto si dice: se il Tesoro non vuole dare la pensione, ne dia le prove.

Ora, questo è un discorso piuttosto grosso, che non si sa esattamente dove ci può portare. Un bel giorno questo tipo di pensione potrebbe essere richiesto anche dai civili. Infatti, se un tizio, per esempio, dichiara di essere una vittima civile della guerra perchè è scivolato ed è rimasto invalido mentre si trovava in un ricovero antiaereo, come farà il Tesoro a dimostrare che sarebbe scivolato ugualmente?

S A L E R N I, *relatore*. D'altra parte come fa il militare a dimostrare che si è venuto a trovare in quella situazione?

T R A B U C C H I, *relatore*. Diamo, allora, la pensione a tutti i cittadini italiani, eccetto qualcuno!

B R A C C E S I, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Vi vorrei far vedere le domande di pensione che oggi vengono presentate per la guerra del 1915-18. Ora, dire che il Governo deve provare che non è vero quanto viene sostenuto nelle domande, mi sembra una cosa un po' grossa.

S A L E R N I, *relatore*. Ma non possiamo dimenticare che una norma del genere già c'era.

T R A B U C C H I, *relatore*. No, questa norma è completamente innovativa, tanto è vero che in fondo alla pagina c'è una annotazione nella quale si dice: « L'onere derivante da questa disposizione non è esattamente valutabile ».

A G R I M I, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi associo a quanto detto dal Sottosegretario Braccesi.

S A L E R N I, *relatore*. D'accordo, lasciamo, allora, la regola generale. Del resto, abbiamo corretto tutte le disposizioni che prevedevano l'onere della prova a carico dell'imputato, per cui non vedo perchè dovremmo lasciarlo a carico dello Stato in una materia come questa, che è veramente pesante per il tempo trascorso. Tutti, infatti, potrebbero dire che hanno avuto danno grave per effetto di situazioni che, di fatto, non c'erano.

T R A B U C C H I, *relatore*. Allora, mi pare che siamo tutti d'accordo di sopprimere il comma quarto dell'articolo 6.

P E L L E G R I N O. Vi sono stati migliaia di prigionieri italiani in Germania nei campi di concentramento, i quali sono ritornati con la tubercolosi; essi, però, per motivi di dignità, di decoro, ecc., non hanno presentato in tempo la domanda per poter avere la pensione di guerra, ma l'hanno fatto con ritardo.

Ora, mi sembra plausibile che stando in un campo di concentramento in Germania si possa essere colpiti dalla tubercolosi!

T R A B U C C H I, *relatore*. Questa è un'altra questione che fa parte di un altro articolo.

P R E S I D E N T E. Bisogna anche pensare che queste questioni furono già sollevate nella discussione che ebbe luogo quando fu approvata la legge precedente.

È una novità assoluta che entra qui dopo la legge n. 648 del 1950, che è stata approvata dal Parlamento!

Salvo qualche modificazione, a mio avviso non dovremmo discostarci da quanto abbiamo fatto pochi anni fa. Le cose sono sempre migliorabili, e quindi qualche cosa si può modificare, ma bisogna andare cauti in questa materia, perchè non è questo il momento di creare ulteriori oneri a carico dello Stato.

T R A B U C C H I, *relatore*. Vogliamo meditare un po' su questo punto?

PRESIDENTE. È necessario, però, che risulti come la soppressione di questo comma è stata posta ai voti!

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo del quarto comma dell'articolo 6, proposto dai relatori.

PELLEGRINO. Dichiaro di votare a favore del quarto comma.

SALERNI, *relatore*. Si intende che in questo articolo resta inserita, come ultimo comma, la disposizione, già contenuta nell'articolo 1, relativa ai militari che prestano servizio, in guerra, quali addetti in stabilimenti, cantieri, ecc.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento, proposto dai relatori, tendente ad aggiungere, alla fine dell'articolo 6, il seguente comma:

« Ai militari addetti in stabilimenti, cantieri o lavori esercitati ed assunti da Enti pubblici o da privati, ancorchè vi abbiano prestato servizio in qualità di comandati, si applicano le disposizioni in materia di pensioni di guerra, quando trattasi di decesso o invalidità direttamente derivanti da azioni belliche ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 6, che, con gli emendamenti testè approvati, risulta così formulato:

« Spetta la pensione, l'assegno o la indennità di guerra, anche quando l'invalidità o la morte siano state determinate da ferite, lesioni o malattie, riportate od aggravate per causa di servizio attinente alla guerra.

Sono considerati servizi attinenti alla guerra quelli che esistono soltanto durante lo stato di guerra, ovvero che, per lo straordinario sviluppo dovute alle esigenze belliche, presentano maggiori pericoli o richiedono maggiori fatiche che non in tempo di pace.

Sono anche considerati attinenti alla guerra i servizi resi dai militari richiamati e da quelli che, per ragioni di età o di salute, in tempo di pace sarebbero stati liberi od esonerati dagli obblighi di leva. In tali casi è sempre necessario che i militari siano stati sottoposti a servizi particolarmente gravosi in rapporto alle loro condizioni individuali.

Il servizio prestato in uffici, che non siano al seguito di truppe operanti, non si considera come servizio di guerra o attinente alla guerra, salvo nel caso in cui l'invalidità o la morte derivino da azione bellica.

Ai militari addetti in stabilimenti, cantieri o lavori esercitati od assunti da Enti pubblici o da privati, ancorchè vi abbiano prestato servizio in qualità di comandati, si applicano le disposizioni in materia di pensioni di guerra, quando trattasi di decesso o invalidità direttamente derivanti da azioni belliche ».

(È approvato).

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 13,10.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari